



**XX RAPPORTO
SULL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E
REGOLAMENTARE
DELLA REGIONE LAZIO
1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2024
(XII legislatura)**

La presente pubblicazione è stata curata e redatta da

Dott. Francesco Drago

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

Attività di ricerca e documentazione

Dott.ssa Antonella de Santis

Redazione delle sintesi

Dott.ssa Laura Bruni

Dott.ssa Paola Carra

Dott.ssa Antonella de Santis

Dott.ssa Ida Maietta

Dr. Giovanni Pagliaro

Dott.ssa Anastasia Sciubba Di Nunzio

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

Dott.ssa Paola Tiburzi

Dott.ssa Letizia Tocca

Sommario

Sommario	II
PREFAZIONE	IV
PREMESSA	VI
PARTE PRIMA	8
L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA	8
Capitolo Primo	9
Le linee di tendenza della produzione legislativa regionale	9
1. La produzione legislativa	9
2. L'iniziativa legislativa	15
2.1 Titolarità dell'iniziativa legislativa	15
2.2 Dati sulle proposte di legge	18
2.3 Tasso di successo	19
3. La durata dell'iter legislativo	21
3.1 Entrata in vigore	27
4. La dimensione delle leggi regionali	28
Capitolo Secondo	29
La classificazione della produzione legislativa regionale e la relativa attuazione	29
1. La fonte giuridica della potestà legislativa	29
2. Gli ambiti materiali delle leggi	34
3. La tipologia normativa	39
4. La tecnica redazionale	45
5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo	47
6. Leggi statutarie e legislazione di attuazione dello Statuto	48
7. L'attuazione della normativa dell'Unione europea	49
8. Atti per l'attuazione delle leggi regionali	52
9. La funzione di monitoraggio e valutazione	53
10. Rapporti Giunta-Consiglio	57
11. Deliberazioni consiliari	59
Capitolo Terzo	63
I profili sostanziali delle leggi regionali	63
1. Descrizione sintetica delle leggi regionali	63
1.1 Macrosettore A - Ordinamento istituzionale	63
1.1.1 Leggi regionali relative a intese istituzionali tra Regioni	63
1.1.2 Leggi regionali in materia di enti locali	64
1.1.3 Leggi regionali in materia di organi della Regione	65
1.2 Macrosettore B – Sviluppo economico e attività produttive	67
1.2.1 Leggi regionali in materia di energia	67
1.2.2 Leggi regionali in materia di agricoltura	70
1.3 Macrosettore C – Territorio ambiente e infrastrutture	74
1.3.1 Leggi regionali in materia di rifiuti	74
1.4 Macrosettore D – Servizi alla persona e alla comunità	75
1.4.1 Leggi regionali in materia di servizi sociali	75
1.4.2 Leggi regionali in materia di istruzione scolastica e universitaria	76

1.5	Macrosettore E – Finanza regionale.....	79
1.5.1	Leggi regionali in materia di bilancio	79
1.6	Macrosettore F – Diversi settori.....	102
	Capitolo Quarto.....	105
	Il contenzioso costituzionale	105
1.	Le leggi regionali impugnate dal Governo e legislazione statale impugnata dalla Regione	105
	PARTE SECONDA	107
	L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE	107
1.	Le linee di tendenza della produzione regolamentare regionale	108
	APPENDICE.....	115

PREFAZIONE

Siamo giunti alla XX edizione del Rapporto annuale che illustra in maniera dettagliata le attività del Consiglio regionale: in questa edizione è analizzato l’anno 2024.

Il testo rappresenta un importante strumento di conoscenza, utile a diffondere, trasmettere e divulgare, in modo specifico e dettagliato, numeri e dati delle attività alla Pisana. Contenuti e osservazioni tecniche, precise e minuziose, che costituiscono anche un valido strumento di approfondimento.

È suddiviso in sezioni, riporta con meticolosità e attenzione le attività d’Aula, specificando alcuni aspetti come l’iniziativa legislativa, le dimensioni delle leggi e la durata dell’*iter*.

Un documento molto completo, che illustra la parte tecnica con un linguaggio snello e comprensibile. Una parte è dedicata anche alle attività di controllo (interrogazioni), agli atti di indirizzo (mozioni, ordini del giorno).

Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici che hanno redatto questo rapporto, che rappresenta un’occasione per far conoscere ulteriormente il Consiglio e le sue attività.

Come ripeto spesso, la Pisana deve diventare la Casa dei Comuni, dei tanti amministratori locali e dei cittadini del Lazio.

Durante quest’anno abbiamo portato avanti altre attività collaterali a quella legislativa: il corso di formazione in europrogettazione in collaborazione con Disco Lazio, rivolto ai dipendenti dei Comuni e degli enti locali della nostra Regione, al fine di facilitare l’accesso alle opportunità di finanziamento messe a disposizione dall’Unione europea; “Un Consiglio in salute”, programma gratuito di prevenzione rivolto inizialmente ai dipendenti, poi vista la grande partecipazione registrata agli appuntamenti, si è deciso di estenderlo coinvolgendo anche la cittadinanza e i territori; “Un Consiglio

sostenibile”, con l’obiettivo di promuovere una cultura della sostenibilità ambientale e presentare le azioni intraprese dal Consiglio regionale in questo ambito, affinché le buone pratiche, cosiddette virtuose, entrino stabilmente a far parte della nostra quotidianità.

Abbiamo firmato poi in Consiglio protocolli e organizzato iniziative contro il bullismo, coinvolgendo società sportive e scuole; senza dimenticare il protocollo contro la discriminazione di genere, in particolare nei luoghi di lavoro.

Inoltre, abbiamo ospitato convegni su vari settori, proprio perché la Pisana deve essere un punto di riferimento per categorie e realtà della nostra Regione.

Naturalmente, desidero esprimere la assoluta gratitudine a tutto il personale, che porta avanti con professionalità e serietà la macchina amministrativa, rendendo possibile lo svolgimento di tutte queste attività.

Rinnovo, come sempre, l’invito a leggere questo Rapporto di grande interesse e valore.

Antonello Aurigemma

Presidente del Consiglio regionale

PREMESSA

Il presente Rapporto offre un quadro di sintesi della produzione normativa della Regione Lazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, periodo che coincide con il secondo anno della XII legislatura.

Come di consueto l’obiettivo è di fornire, attraverso l’analisi di elementi sia quantitativi che qualitativi, una adeguata informazione sullo stato della legislazione e uno strumento operativo che faciliti la comprensione dei meccanismi sottesi al processo legislativo e delle correlate dinamiche politico-istituzionali.

Con l’ausilio di grafici e tavelle che consentono di rappresentare e riassumere in modo chiaro e immediato i dati raccolti, il Rapporto analizza sistematicamente la produzione legislativa e regolamentare del 2024, monitorandone l’andamento, grazie anche ai continui raffronti con i dati della produzione legislativa degli anni precedenti.

Il Rapporto, giunto quest’anno alla XX edizione, è redatto dalla struttura che cura l’assistenza tecnico-legislativa agli organi consiliari ed è suddiviso in due parti: l’attività legislativa e l’attività regolamentare.

La prima parte, che si articola in quattro capitoli, analizza la produzione legislativa sotto diversi profili. Nel primo capitolo sono raccolti e approfonditi i dati relativi al numero delle leggi, al relativo “grado di successo” e ai soggetti titolari dell’iniziativa nonché quelli relativi alle “dimensioni” delle leggi e alla durata dell’*iter legis*.

Nel secondo Capitolo le leggi sono classificate in base al tipo di potestà esercitata, ai settori interessati, alla tipologia normativa, alla tecnica redazionale impiegata, alla presenza di strumenti di riordino normativo e di semplificazione.

Particolare attenzione è, inoltre, riservata ai provvedimenti attuativi dello Statuto e della normativa dell’Unione europea.

Una sezione è dedicata al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alle relative attività. Sono inoltre forniti i dati relativi agli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, oltre a quelli delle deliberazioni consiliari approvate.

Il terzo capitolo è riservato ai profili sostanziali delle leggi che, con una descrizione sintetica dei contenuti, sono aggregate per macrosettori e per materie.

Relativamente al contenzioso costituzionale di interesse regionale, trattato nel quarto capitolo, pur non essendo stati promossi ricorsi alla Corte costituzionale, sono riportati gli impegni assunti dalla Regione con il Governo per modificare leggi regionali al fine di scongiurare possibili impugnativa.

La seconda parte del Rapporto esamina l’attività regolamentare della Giunta regionale con particolare attenzione alla diversa tipologia dei regolamenti adottati, alla tecnica redazionale, alla loro dimensione ed articolazione nonché agli ambiti materiali interessati.

La Segretaria Generale
Dr.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

PARTE PRIMA

L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Capitolo Primo

Le linee di tendenza

della produzione legislativa regionale

1. La produzione legislativa

Il presente Rapporto, giunto alla XX edizione, si riferisce alla legislazione approvata nel corso del 2024.

In particolare, è analizzata, sotto diversi profili, la produzione legislativa e regolamentare del 2024 e le altre attività istituzionali del Consiglio regionale, con un *focus* specifico sul contenzioso costituzionale.

Nel complesso le leggi approvate nell'anno 2024, sono **23**, una in meno rispetto alle 24 del 2023, due in più rispetto alle 21 leggi approvate nel corso del 2021 e del 2022.

Sembra, dunque, essersi stabilizzato il *trend*, successivo alla crisi pandemica, che vede un aumento del numero delle leggi approvate.

Rispetto alle precedenti legislature, il raffronto con il numero di leggi approvate nel secondo anno, pone la XII legislatura in una posizione intermedia per numero di leggi approvate.

Infatti, si va dalle 28 leggi approvate nella VIII legislatura, alle 20 leggi approvate nel corso della IX legislatura, per passare alle 18 leggi della X e alle 29 leggi della XI legislatura.

Come risulta dal grafico riportato in figura 1, l'anno 2024 si pone al di sopra della media dell'ultimo decennio che è pari a 20,8 leggi.



23
leggi
approvate




Figura 1 Produzione legislativa dal 2015 – 2024

Di seguito si riporta il raffronto tra il decennio 2005-2014 e il decennio 2015-2024 (figura 2).




Figura 2 Produzione legislativa nei decenni 2005-2014 e 2015-2024

Anche nel 2024, secondo anno della legislatura, si registra un notevole aumento del numero di leggi riconducibili alla materia del bilancio.

Infatti, come già accaduto nel 2023, si assiste ad un significativo aumento del numero di provvedimenti riconducibili alla materia del bilancio, dal momento che ben 13 leggi appartengono al macrosettore “Finanza regionale” (E), come verrà analizzato nel paragrafo 2 del Capitolo Secondo.

Inoltre, soprattutto in questo secondo anno di legislatura, è invalsa la prassi di utilizzare le leggi di bilancio come strumento per veicolare disposizioni estranee alla materia del bilancio.

Ciò ha determinato di conseguenza un aumento delle c.d. leggi *omnibus* (9 leggi di cui 8 riconducibili al Macrosettore “Finanza regionale”), ossia leggi aventi disposizioni di contenuto diverso, come si vedrà in maniera più analitica nel prosieguo della trattazione del presente Rapporto.

Raffrontando il numero di leggi approvate nei due ultimi decenni, emerge che il numero complessivo delle leggi approvate tra il 2005 e il 2014 è pari a 215 (ivi comprese due leggi statutarie¹), con una media annuale di 21,5 leggi; mentre tra il 2015 e il 2024 il totale delle leggi è 208, con una media annuale pari a 20,8.

La dimensione delle 23 leggi approvate nel 2024 è pari a 295 articoli e 765 commi.

Prendendo sempre a raffronto i due decenni, 2005-2014 e 2015-2024, ma questa volta con riferimento al **numero di articoli e commi approvati**, emerge che nel primo decennio sono stati “prodotti” complessivamente 2.760 articoli e 8.048 commi, nel secondo decennio 2.706 articoli e 8.293 commi.²

¹ La legge statutaria 4 ottobre 2012, n. 1 “Modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)” e la legge statutaria 14 ottobre 2013, n. 1 “Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).

² Con una media, nel decennio 2005-2014, di 276 articoli e 804,8 commi, mentre nel decennio 2015-2024 la media è di 270,6 per gli articoli e di 829,3 per i commi.




Figura 3 Raffronto nei decenni 2005-2014 e 2015-2024 del totale delle leggi, degli articoli e dei commi

Se si analizza il numero di articoli “prodotti” in relazione a ciascuna delle leggi approvate nell’anno di riferimento, emerge che nel 2024, 13 leggi hanno un numero di articoli da 1 a 10 e 8 leggi da 11 a 19; seguono una legge con un numero di articoli da 20 a 30 e una con oltre 30 articoli (per l’esattezza 77).

Numeri di articoli contenuti in una legge	Numero di leggi	Percentuale
da 1 a 10 articoli	13	56,52%
da 11 a 19 articoli	8	34,78%
da 20 a 30 articoli	1	4,34%
da 31 articoli	1	4,34%

Tabella 1 *Leggi regionali approvate nel 2024 divise per numero di articoli*

Un dato importante connesso all’aspetto della produzione legislativa è quello della produzione regolamentare che registra da tempo e, in particolare, dal momento in cui la potestà regolamentare è passata in capo alla Giunta regionale, un sensibile incremento.

Infatti, raffrontando la produzione regolamentare relativa al decennio 2005-2014 con quella del decennio 2015-2024, si osserva un aumento del numero dei regolamenti approvati che, nel primo decennio, ammontano a 191 e nel secondo decennio a 214.

PRODUZIONE REGOLAMENTARE




Figura 4 Produzione regolamentare nei decenni 2005-2014 e 2015-2024

2. L'iniziativa legislativa

2.1 Titolarità dell'iniziativa legislativa

Iniziativa	2024
Giunta	16
Consiliare	7
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza</i>	7
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione</i>	0
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza e opposizione</i>	0
Giunta e Consiglio	0
Enti locali	0
Totale leggi approvate	23

Tabella 2 Iniziativa legislativa delle leggi approvate nel 2024

Dai dati riportati nella tabella 2 emerge una netta prevalenza delle leggi d'iniziativa della Giunta regionale rispetto a quelle d'iniziativa consiliare, con una percentuale inferiore rispetto a quella del 2023 (si passa, infatti, dall'80% al 70%).



16 leggi
di Giunta
7 consiliare

Ampliando l'ambito di analisi e raffrontando il dato con quello degli altri anni si osserva, invece, una situazione piuttosto altalenante, con una prevalenza generalmente delle leggi di iniziativa della Giunta.

La prevalenza delle leggi d'iniziativa della Giunta (75% nel 2011, 64% nel 2012, 67% nel 2013, 67% nel 2014, 66% nel 2015, 85% nel 2018, 57% nel 2020; 57% nel 2022 e 80% nel 2023) trova una battuta di arresto nelle annualità 2016 e 2017 (50%) e nel 2021 (38%).

In dettaglio, il 2024 presenta oltre alle **16** leggi d'iniziativa della **Giunta** (pari al 70% delle 23 leggi approvate), **7** leggi d'iniziativa **consiliare**, pari al 30%, tutte appartenenti a gruppi di **maggioranza** (la *l.r. 3/2024* istitutiva del fattore famiglia; la *l.r. 7/2024* per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio;

la *l.r. 8/2024* di modifica della *l.r. 8/2016* relativa a interventi per la valorizzazione delle dimore, ville, parchi e giardini del Lazio; la *l.r. 10/2024* istitutiva dell’Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario; la *l.r. 11/2024* istitutiva della Consulta femminile; la *l.r. 12/2024* di modifica della *l.r. 12/2004* in materia di illeciti edilizi; la *l.r. 15/2024* di modifica della *l.r. 1/2005* in materia di polizia locale); **nessuna** legge di consiglieri di gruppi di **maggioranza e di opposizione** e nemmeno di consiglieri appartenenti a gruppi di **opposizione**.

Infine, non si registrano leggi d’iniziativa mista Giunta/Consiglio, d’iniziativa del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e degli enti locali o popolare presentate da un numero di elettori non inferiore a diecimila.

INIZIATIVA LEGISLATIVA




Figura 5 Leggi d'iniziativa approvate nel 2024 ripartite in base all'appartenenza politica del titolare dell'iniziativa

2.2 Dati sulle proposte di legge

Proposte di legge presentate	2024
Giunta	20
Consiglieri regionali	42
Popolare	0
Enti locali	0
CAL	0
Totale proposte di legge presentate	62

Tabella 3 *Proposte di legge presentate nel 2024*

Nel 2024 si conferma la prevalenza delle proposte di legge presentate dai consiglieri (nello specifico, 42 proposte su un totale di 62) anche se si registra una diminuzione proporzionale rispetto al 2023 (102 su 123 proposte di legge presentate).

Inoltre, in termini numerici, si assiste dal 2023 al 2024 a un dimezzamento del numero di proposte di legge presentate.



62
proposte
di legge

2.3 Tasso di successo

Il rapporto tra progetti presentati e leggi approvate determina il c.d. tasso di successo conseguito da ciascun soggetto titolare di iniziativa.

Dal raffronto tra le proposte presentate nel 2024 e quelle divenute legge nel medesimo periodo, emerge una netta prevalenza del tasso di successo delle proposte d'iniziativa della Giunta regionale.

Iniziativa	Presentate	Approvate	Percentuale di successo
Giunta	20	16	80%
Consiglieri regionali	42	1	2,38%
Enti locali	0	0	0%
CAL	0	0	0%
Popolare	0	0	0%
Totale	62	17	27,41%

Tabella 4 *Proposte di legge presentate nel 2024 e relativo tasso di successo*

In particolare, la percentuale di successo delle proposte della Giunta regionale è piuttosto rilevante, pari all'80%, considerato che delle 20 proposte presentate dalla Giunta 16 hanno completato con esito positivo il loro *iter* nel medesimo anno; di segno completamente opposto il dato relativo alle proposte di legge d'iniziativa consiliare, in quanto delle 42 proposte di legge presentate nel corso del 2024 (quasi 2/3 del totale delle proposte presentate nel corso dell'anno) ne è stata approvata una sola (2,38%).

La prevalenza del tasso di successo delle proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale emerge anche da un raffronto con la percentuale rilevata nell'ultimo triennio (2024:80%; 2023:90,47%; 2022:53,33%; 2021:33%).




Figura 6 Percentuale delle proposte di legge approvate nel periodo 2022-2024 sul totale di quelle presentate dalla Giunta e dai consiglieri nello stesso periodo

3. La durata dell'iter legislativo

Conventionalmente la durata dell'*iter* di approvazione delle leggi è calcolata facendo riferimento all'arco temporale intercorrente tra la data della prima seduta della commissione consiliare competente, in cui si è avviato l'esame della proposta, e quella di approvazione da parte dell'Aula.


Nel 2024 la media è di 63,39 giorni.

Raffrontando questo dato con quello del 2023, per il quale sono stati necessari per l'approvazione delle leggi mediamente 17,91 giorni, emerge un incremento della durata dell'*iter legis*.

Negli anni precedenti il dato, invece, è piuttosto oscillante: 244,7 nel 2022, 254,4 giorni nel 2021, 123 giorni nel 2020, 60 giorni nel 2019; 30 giorni nel 2018; ben 418,35 giorni nel 2017; 223,5 giorni nel 2016; 181,77 giorni nel 2015; 85,23 giorni nel 2014; 12,5 giorni nel 2013; 103 giorni nel 2012; 94 nel 2011; 29 giorni nel 2010; 191 giorni nel 2009 e 246 nel 2008.

Analizzando la durata dell'*iter legis* per intervalli temporali emerge, come illustrato nel grafico della figura 7, che quasi tutte le leggi – 13 leggi su 23, pari al 57% – sono state approvate entro un mese dall'inizio del relativo esame in commissione, 3 leggi entro 3 mesi, 4 leggi sono state approvate entro 6 mesi e, infine, 3 leggi entro l'anno.

Nessuna legge ha avuto un *iter* superiore all'anno.




Un altro dato di interesse si ricava dall'analisi disaggregata della durata dell'*iter legis*, in base al soggetto dell'iniziativa.

Sotto questo profilo emerge una netta differenza tra le leggi proposte dalla Giunta rispetto a quelle presentate dai consiglieri.

Per quelle di Giunta si rileva un *range* che va da un minimo di 1 giorno (*l.r. 1/2024* e *l.r. 2/2024* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie) fino ad un massimo di 189 giorni (*l.r. 18/2024* in materia di cooperazione sociale), con un dato medio di 28,68 giorni.

Nel caso delle leggi d'iniziativa consiliare i tempi vanno da 100 giorni (*l.r. 12/2024* di modifica della *l.r. 12/2004* in materia di illeciti edilizi) a 223 giorni (*l.r. 3/2024* istitutiva del fattore famiglia) con un dato medio di 149,28 giorni.



In appendice è riportato un elenco riepilogativo della durata, espressa in giorni, dell'*iter* di approvazione delle singole leggi, ripartito anche in base al soggetto titolare dell'iniziativa ed è, altresì, indicata la relativa durata media (Allegato 1).

Per quanto concerne la **distribuzione temporale** della produzione legislativa, rappresentata nella successiva figura 9, il mese caratterizzato da una

maggiore attività legislativa è il mese di luglio nel quale sono state approvate 5 leggi: la *l.r. 11/2024* istitutiva della Consulta femminile; la *l.r. 12/2024* di modifica della *l.r. 12/2004* in materia di illeciti edilizi; la *l.r. 13/2024* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie; la *l.r. 14/2024* relativa all'assestamento di bilancio 2024-2026; la *l.r. 15/2024* di modifica della *l.r. 1/2005* in materia di polizia locale.

Seguono il mese di aprile, nel quale sono state approvate 4 leggi (esattamente la *l.r. 5/2024* per il riconoscimento e il sostengo del *caregiver* familiare; la *l.r. 6/2024* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie; la *l.r. 7/2024* per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio; la *l.r. 8/2024* di modifica della *l.r. 8/2016* relativa ad interventi per la valorizzazione delle dimore, ville, parchi e giardini del Lazio) e il mese di novembre con 3 leggi (la *l.r. 18/2024* in materia di cooperazione sociale, la *l.r. 19/2024* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie, la *l.r. 20/2024* il c.d. collegato), e il mese di dicembre con gli ordinari provvedimenti connessi alla manovra di bilancio (la *l.r. 21/2024* relativa al rendiconto 2023, la *l.r. 22/2024* legge di stabilità 2025 e la *l.r. 23/2024* relativa al bilancio 2025-2027).

Concludono l'analisi i mesi di gennaio, marzo, maggio e agosto nei quali sono state approvate, rispettivamente, 2 leggi: nel mese di gennaio, la *l.r. 1/2024* e la *l.r. 2/2024* relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie; nel mese di marzo, la *l.r. 3/2024* istitutiva del fattore famiglia e la *l.r. 4/2024* di variazioni al bilancio 2024-2026 e disposizioni varie; nel mese di maggio, la *l.r. 9/2024* relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie e la *l.r. 10/2024* istitutiva dell'Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario; nel mese di agosto, la *l.r. 16/2024* relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la *l.r. 17/2024* di variazione al bilancio 2024-2026 e disposizioni varie.

Nessuna legge nei mesi di febbraio, giugno, settembre e ottobre.




Figura 9 Distribuzione temporale della produzione legislativa nel 2024

Inoltre, esaminando questi dati in funzione dei **soggetti che hanno esercitato l'iniziativa legislativa** si osserva, come rappresentato nella figura 9, che delle 5 leggi approvate nel mese di luglio, 3 sono d'iniziativa consiliare (*l.r. 11/2024* istitutiva della Consulta femminile; *l.r. 12/2024* di modifica della *l.r. 12/2004* in materia di illeciti edilizi; *l.r. 15/2024* di modifica della *l.r. 1/2005* in materia di polizia locale) e 2 della Giunta regionale (*l.r. 13/2024* relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie; *l.r. 14/2024* di variazioni al bilancio 2024-2026).

Le 4 leggi approvate nel mese di aprile sono equamente distribuite tra Giunta e consiglio. Nello specifico, sono di iniziativa della Giunta la *l.r. 5/2024* per il riconoscimento e il sostengo del *caregiver* familiare e la *l.r. 6/2024* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie, d'iniziativa consiliare la *l.r. 7/2024* per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio e la *l.r. 8/2024* di modifica della *l.r. 8/2016* relativa ad interventi per la valorizzazione delle dimore, ville, parchi e giardini del Lazio.

Tutte d'iniziativa della Giunta regionale, invece, sia le 3 leggi approvate nel mese di novembre, ossia la *l.r. 18/2024* in materia di cooperazione sociale, la *l.r.*

19/2024 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie e la *l.r. 20/2024* c.d. collegato, sia le 3 leggi approvate nel mese di dicembre, la *l.r. 21/2024* relativa al rendiconto 2023, la *l.r. 22/2024* legge di stabilità 2025 e la *l.r. 23/2024* relativa al bilancio 2025-2027.

Parimenti, sono tutte d'iniziativa di Giunta le 8 leggi approvate nei mesi di gennaio, marzo, maggio e agosto ad eccezione, per il mese di maggio, della *l.r. 10/2024* istitutiva dell'Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario, d'iniziativa consiliare.

3.1 Entrata in vigore

In riferimento alla data di entrata in vigore, se si escludono la legge di stabilità regionale 2025 (*l.r. 22/2024*) e la legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (*l.r. 23/2024*), per le quali la data di entrata in vigore è il 1° gennaio 2025, le restanti 21 leggi hanno tutte disposto la loro entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in deroga alla *vacatio ordinaria* di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul medesimo Bollettino.

4. La dimensione delle leggi regionali

La dimensione delle 23 leggi che formano il *corpus* normativo, approvato nel corso del 2024, è pari a 295 articoli e 765 commi, con un valore medio per ogni legge di circa 13 articoli e 33 commi.

Un dato, nel complesso, in aumento rispetto al 2023 laddove il valore medio era di 9 articoli e circa 24 commi.

Rientra nella tipologia delle c.d. leggi *omnibus*, ovvero delle leggi comprendenti disposizioni di diverso contenuto, con un rilevante numero di commi e articoli, il c.d. collegato (*l.r. 20/2024*) con ben 77 articoli e la legge di stabilità regionale 2025 (*l.r. 22/2024*) composta da 14 articoli, in cui ben 144 figurano all'interno dell'articolo 13.

Tale tipologia è ricorrente anche nei precedenti anni: nel 2023 (la *l.r. 23/2023* composta da 23 articoli e 109 commi), nel 2022 (la *l.r. 16/2022*, composta da 27 articoli e 58 commi e la *l.r. 19/2022*, composta da 9 articoli e 200 commi), nel 2021 (la *l.r. 14/2021*, composta da 115 articoli e 175 commi), nel 2020 (la *l.r. 1/2020*, composta da 23 articoli e 304 commi e la *l.r. 16/2020* composta da 22 articoli e 40 commi), nel 2019 (la *l.r. 8/2019* composta da 17 articoli e 67 commi), nel 2018 (la *l.r. 7/2018* composta da 87 articoli e 243 commi) e nel 2017 (*l.r. 9/2017* composta da 18 articoli e 179 commi).

A tale riguardo, come già anticipato nella parte introduttiva del presente Rapporto, occorre rilevare che questo secondo anno della XII legislatura si caratterizza per la presenza di diverse leggi (9 leggi) che, sebbene riconducibili in gran parte alla materia del bilancio, contengono al loro interno disposizioni riconducibili ad altre materie.

Si tratta, in particolare, di leggi che nascono originariamente come provvedimenti attinenti a questioni di bilancio e che nel prosieguo del relativo esame divengono “veicolo” per introdurre disposizioni di altra natura, assumendo la forma di veri e propri provvedimenti “*omnibus*”, anche se in taluni casi, non presentano un rilevante numero di commi e articoli (di qui la successiva integrazione del relativo titolo con il termine: “*Disposizioni varie*”).

Tra queste si segnalano, in particolare, le leggi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e di variazione di bilancio (*l.r. 1/2024, l.r. 4/2024, l.r. 6/2024, l.r. 9/2024, l.r. 13/2024, l.r. 19/2024 e l.r. 17/2024*).

Capitolo Secondo

La classificazione della produzione legislativa regionale e la relativa attuazione

1. La fonte giuridica della potestà legislativa


Un primo elemento di classificazione della produzione legislativa regionale può essere rilevato prendendo in esame la fonte costituzionale sulla base della quale è stata esercitata la potestà legislativa regionale, distinguendo le leggi regionali approvate nell'ambito della potestà legislativa concorrente (*ex articolo 117, terzo comma, Cost.*) da quelle invece riconducibili alla potestà legislativa residuale (*ex articolo 117, quarto comma, Cost.*).

Tale suddivisione è senz'altro utile per procedere a successive valutazioni e analisi sulle sfere di esercizio della potestà legislativa regionale, ma non è esente da problematiche di ordine classificatorio, considerato che le leggi possono coprire, come è noto, materie differenti non di rado ascrivibili a diversi ambiti di potestà legislativa. Per tale ragione, in tutti i casi in cui le leggi non sono riconducibili ad un esclusivo ambito di potestà legislativa, la classificazione elaborata in questo Rapporto si è basata su un giudizio di prevalenza dei caratteri materiali delle leggi stesse. Inoltre, nei casi in cui non è stato possibile individuare una materia prevalente, la legge è stata classificata, in via del tutto convenzionale, sotto la voce “mista”.

Il quadro della produzione legislativa regionale nel 2024 comprende 14 leggi riconducibili alla potestà legislativa concorrente (ovvero il 60,87%), 5 alla potestà legislativa residuale (il 21,74%) e 4 (il 17,39%) a quella mista, riconducibile all'una e all'altra potestà.

Potestà legislativa 2024	numero	percentuale
Concorrente	14	60,87 %
Residuale	5	21,74%
Mista	4	17,39%

Tabella 5 Leggi approvate nel 2024 ripartite secondo l'ambito della potestà legislativa



POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE

legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 10 gennaio 2024, n. 2 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Debiti derivanti da sentenze delle Commissioni tributarie e della Corte di giustizia tributaria, nonché da cartelle esattoriali”
legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione lazio 2024-2026. Disposizioni varie”
legge regionale 17 aprile 2024, n. 6 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 29 aprile 2024, n. 7 “Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio”
legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 26 luglio 2024, n. 12 “Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche”

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE

legge regionale 29 luglio 2024, n. 13 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 29 luglio 2024, n. 14 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026”
legge regionale 7 agosto 2024, n. 16 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 27 dicembre 2024, n. 21 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2023”
legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025”
legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”

POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE

legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 “Istituzione del fattore famiglia”
legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del <i>caregiver</i> familiare”
legge regionale 26 luglio 2024, n. 11 “Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive

POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE
modifiche”
legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche”
legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale”

POTESTÀ LEGISLATIVA MISTA
legge regionale 29 aprile 2024, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche”
legge regionale 5 giugno 2024, n. 10 “Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche. Istituzione dell’Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario”
legge regionale 7 agosto 2024, n. 17 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”
legge 10 dicembre 2024, n. 20 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie”

2. Gli ambiti materiali delle leggi

La classificazione della produzione legislativa regionale viene redatta per ambiti materiali seguendo una codificazione *standard*, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione, articolata in sei macrosettori, ognuno dei quali comprendente le materie indicate di seguito:

MACROSETTORE A ISTITUZIONALE	Organi della Regione; sistemi di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta; rapporti internazionali e con l’Unione europea; personale ed amministrazione; enti locali e decentramento; altro (ad es.: persone giuridiche private, società regionali, organizzazione regionale, privacy, patrimonio immobiliare regionale, sistema statistico regionale, bollettino ufficiale telematico, etc.).
MACROSETTORE B SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Artigianato; professioni (incluse le nuove figure professionali, ad es.: naturopata, etc.); industria; sostegno all’innovazione per i settori produttivi; ricerca, trasporto e produzione di energia; miniere, risorse geotermiche; commercio, fiere e mercati; turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo); agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; (altro ad es.: programmazione negoziata, programmi economici, misure a favore delle imprese, supporto allo sviluppo economico e allo sviluppo locale, etc.).
MACROSETTORE C TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	Territorio e urbanistica (inclusi demanio ed edilizia); protezione della natura e dell’ambiente; tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche (ad es.: edilizia scolastica, porti, aeroporti, etc.); viabilità; trasporti;

	protezione civile; altro (ad es.: usi civici; programmazione ERP; etc.).
MACROSETTORE D SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	Tutela della salute; alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica e universitaria; formazione professionale; lavoro; istruzione e formazione professionale; previdenza complementare e integrativa; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento della comunicazione; spettacolo; sport; altro (ad es.: gestione patrimonio immobiliare ERP, sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori; contrasto all’usura o al bullismo; etc.).
MACROSETTORE E FINANZA REGIONALE	Bilancio ³ ; contabilità regionale; tributi.
MACROSETTORE F MULTISETTORE	Comprende le leggi concernenti materie rientranti in più macrosettori.

Alla luce dei suddetti parametri di classificazione emerge che le leggi approvate nel 2024 risultano così distribuite per macrosettore:

MACROSETTORE	NUMERO DI LEGGI
ISTITUZIONALE (A)	1
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (C)	1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (D)	7
FINANZA REGIONALE (E)	13
MULTISETTORE (F)	1

Tabella 6 *Numero di leggi approvate nel 2024 suddivise per macrosettore*


³ Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge di stabilità, anche qualora incidesse su più materie, è convenzionalmente classificata nel macrosettore E.

Il macrosettore con il maggior numero di interventi legislativi (13 leggi) è quello “Finanza regionale” (E)⁴, segue con 7 leggi il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” (D).

Concludono il quadro, con una legge ciascuno, il macrosettore “Istituzionale (A), quello “Territorio, ambiente e infrastrutture” (C) e il macrosettore “Multisettore” (F), con il quale si intende il settore che ricomprende leggi ricadenti in settori diversi.



⁴ Occorre rilevare che le seguenti leggi regionali, classificate nel macrosettore “Finanza regionale”, contengono **disposizioni relative a materia appartenenti ad altri settori**: *l.r. 1/2024, l.r. 6/2024, l.r. 9/2024, l.r. 13/2024 e l.r. 19/2024*, relative al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie, la *l.r. 4/2024* e la *l.r. 17/2024* di variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 e disposizioni varie, nonché la *l.r. 22/2024* di stabilità regionale 2025.




Passando all'esame delle singole materie, la produzione delle leggi approvate nel 2024 è distribuita tra le diverse materie come riportato nella seguente tabella.

MATERIA	N.
Beni culturali	2
Bilancio	13
Istruzione scolastica e universitaria	1
Organi della Regione	1
Polizia locale	1
Servizi sociali	3
Territorio e urbanistica	1
Multisettore	1

Tabella 7 *Leggi regionali approvate nel 2024 ripartite per materia*

Il grafico in figura 12 rappresenta, in maniera evidente, la ripartizione tra le diverse materie.

Come si può vedere, la maggior parte delle leggi sono ricomprese nella materia “Bilancio” (13 leggi), le rimanenti sono spalmate in maniera sostanzialmente uniforme tra le altre materie, salvo la materia “Servizi sociali” con 3 leggi. Da segnalare che nel “Multisettore”, che comprende leggi che incidono contestualmente su più settori, è stata inserito solo il c.d. collegato (*l.r. 20/2024*), anche se occorre rilevare, come già osservato, che diversi provvedimenti di bilancio contengono disposizioni appartenenti a diversi settori e/o materie, come risulta dal relativo titolo.



In appendice è riportato un elenco riepilogativo delle leggi approvate nel 2024 ripartite in base al rispettivo macrosettore e alla relativa materia di appartenenza (Allegato 2).

3. La tipologia normativa

Un ulteriore esame delle leggi regionali può essere condotto analizzando la loro incidenza sull'ordinamento a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono. Sotto questo profilo è possibile ordinare le leggi regionali secondo la seguente classificazione, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione:

● LEGGI ISTITUZIONALI: recano le discipline istituzionali a carattere generale ⁵
● LEGGI DI SETTORE: incidono su singoli settori dell'ordinamento ⁶
● LEGGI INTERSETTORIALI: incidono contestualmente su più settori
● LEGGI DI BILANCIO: determinano il ciclo annuale della finanza regionale
● LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA: recano limitate modifiche di assestamento alla normativa previgente

⁵ Poiché gli elementi presi in considerazione ai fini della presente classificazione sono quelli strutturali, è possibile che la stessa legge sia classificata come istituzionale per quanto concerne la tipologia normativa e non considerata tale per ciò che riguarda la classificazione per macrosettori di materie.

⁶ Si classificano come tali le leggi quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa.


- **LEGGI PROVVEDIMENTO:**
recano un contenuto puntuale e/o si rivolgono ad una platea di beneficiari estremamente limitata
- **LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE:**
dispongono l'abrogazione in via generalizzata di determinate categorie di norme

Nel 2024 più della metà delle leggi approvate – 13 leggi – figurano nella tipologia delle leggi di bilancio⁷; 4 leggi, invece, rientrano nella tipologia delle leggi di settore, nella quale si vuole ricomprendere quelle leggi che, rispetto ad una determinata materia o ad un settore organico di materie, hanno una certa rilevanza e organicità di contenuti; una legge è classificata istituzionale, una intersettoriale in quanto incide contestualmente su più settori.

Accanto a queste, vanno segnalate 4 leggi di manutenzione normativa (*l.r. 8/2024* di modifica della *l.r. 8/2016* relativa ad interventi per la valorizzazione delle dimore, ville, parchi e giardini del Lazio; *l.r. 10/2024* istitutiva dell'Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario; *l.r. 12/2024* di modifica della *l.r. 12/2004* in materia di illeciti edilizi; *l.r. 15/2024* di modifica della *l.r. 1/2005* in materia di polizia locale).

Nessuna legge è stata classificata tra quelle provvedimento o di semplificazione normativa.

⁷ Vedi nota n. 4



In base alla tipologia normativa le leggi regionali approvate nel 2024 sono così ripartite:

LEGGI ISTITUZIONALI

legge regionale 26 luglio 2024, n. 11 “Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche”

LEGGI DI SETTORE
legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 “Istituzione del fattore famiglia”
legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del <i>caregiver</i> familiare”
legge regionale 29 aprile 2024, n. 7 “Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio”
legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale”

LEGGI INTERSETTORIALI
legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie”

LEGGI DI MANUTENZIONE
legge regionale 29 aprile 2024, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche”
legge regionale 5 giugno 2024, n. 10 “Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche. Istituzione dell'Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario”
legge regionale 26 luglio 2024, n. 12 “Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche”
legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche”

LEGGI DI BILANCIO ^{16⁸}

legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 10 gennaio 2024, n. 2 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Debiti derivanti da sentenze delle Commissioni tributarie e della Corte di giustizia tributaria, nonché da cartelle esattoriali”
legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione lazio 2024-2026. Disposizioni varie”
legge regionale 17 aprile 2024, n. 6 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 29 luglio 2024, n. 13 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

⁸ Vedi nota n. 4

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 29 luglio 2024, n. 14 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026”
legge regionale 7 agosto 2024, n. 16 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
legge regionale 7 agosto 2024, n. 17 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”
legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 27 dicembre 2024, n. 21 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023”
legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025”
legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”


4. La tecnica redazionale

L'analisi della tecnica redazionale delle leggi regionali si basa, tradizionalmente, sulla distinzione tra testi di legge nuovi, che non incidono espressamente su altre leggi e testi che, invece, apportano modifiche e integrazioni a norme già vigenti. La prima tipologia viene appunto classificata sotto la voce “testi nuovi”, mentre la seconda prende il nome di “novella”.

Naturalmente, possono anche sussistere testi legislativi che fanno uso di entrambe le tecniche redazionali e contengono al loro interno sia nuove formulazioni normative sia modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti. Quest'ultima fattispecie viene classificata come “testi misti”.


Nel 2024 la tecnica redazionale maggiormente utilizzata dal legislatore è quella del testo nuovo (13 leggi); 4 leggi di novella, mentre 6 leggi hanno fatto ricorso ad entrambe le tecniche redazionali (tecnica mista).

Nessuna legge di riordino.



Da un raffronto della percentuale dei testi nuovi rispetto al totale delle leggi approvate nel quinquennio 2020-2024 emerge un prevalente ricorso da parte del legislatore regionale alla tecnica del testo nuovo, come riportato nella figura 15.

Nel dettaglio, la percentuale dei testi nuovi è nel 2020 al 76,92% (20 su 26) e ancora al 66,67% (14 su 21) nel 2021, al 71,42% (15 su 21) nel 2022 e al 58,33% (14 su 24) nel 2023, per concludere al 56,52% (13 su 23) nel 2024.



In appendice è riportato un elenco riepilogativo delle leggi approvate nel 2024 ripartite in base alla tecnica redazionale (Allegato 3).

5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo

La legislazione regionale approvata nel 2024 non contempla l'approvazione di interventi di semplificazione normativa come i testi unici meramente compilativi previsti dall'articolo 36, comma 1, dello Statuto e nemmeno leggi organiche⁹.

Non contempla, altresì, leggi di riordino¹⁰

Nell'anno di riferimento sono state abrogate 8 leggi, pertanto il numero di leggi abrogate espressamente dalla I legislatura fino al 31 dicembre 2024, arriva a 1008 leggi regionali.

Lo *stock* delle leggi vigenti della Regione Lazio al 31 dicembre 2024 ammonta a 1.478.



1008 leggi abrogate

⁹ Per legge organica si intende la legge che interviene sulla disciplina di una determinata materia innovandola ed armonizzando il complesso di norme che la regolano.

¹⁰ Per legge di riordino si intende la legge che innova l'ordinamento in quanto disciplina un intero settore per la prima volta o perchè lo disciplina di nuovo (abrogando contestualmente i precedenti interventi e rinviando per l'attuazione a uno o più regolamenti).

6. Leggi statutarie e legislazione di attuazione dello Statuto

Nel 2024 non sono state apportate modifiche allo Statuto e non sono state approvate disposizioni attuative dello Statuto.

Sono state, invece, approvate alcune disposizioni adottate **in conformità** ai principi e/o alle disposizioni statutarie o che si **auto qualificano attuative dello Statuto** in quanto, sebbene non diano diretta attuazione alle previsioni statutarie, intervengono nell'ambito dei principi fondamentali dallo stesso stabiliti; in particolare:

- la *l.r. 9/2023* che istituisce il fattore famiglia, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, dello Statuto;
- l'articolo 9, comma 1, della *l.r. 4/2024* che dispone il riordino delle comunità montane, ai sensi degli articoli 16, comma 4, dello Statuto;
- la *l.r. 11/2024* che istituisce la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto;
- la *l.r. 18/2024* che detta disposizioni in materia di cooperazione sociale, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera o), dello Statuto che promuove e favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;
- l'articolo 45, comma 1, della *l.r. 20/2024* che promuove ogni iniziativa volta a favorire il reimpiego, il recupero e la donazione di farmaci inutilizzati e in corso di validità, in armonia con l'articolo 7 dello Statuto.

In appendice sono riportate le leggi regionali approvate nel 2024 in conformità alle disposizioni statutarie (Allegato 4).

7. L'attuazione della normativa dell'Unione europea

Lo Statuto regionale, all'articolo 11, comma 2, prescrive che l'attuazione regionale della normativa dell'Unione europea è assicurata, di norma, attraverso un'apposita legge (c.d. legge regionale europea).

Il Consiglio regionale nel 2015 ha approvato la legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio), che costituisce la base normativa necessaria e preliminare per rendere operativa la legge regionale comunitaria (più correttamente legge regionale europea) indicata dal citato articolo 11 dello Statuto nonché, più in generale, legge attuativa delle disposizioni statutarie relative all'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo.

Fino ad ora il legislatore regionale non è intervenuto a dare attuazione agli atti dell'Unione europea mediante interventi legislativi organici e periodici, ma vi ha provveduto attraverso l'adozione di singole leggi o disposizioni inserite in provvedimenti legislativi di più ampia portata, prioritariamente all'interno di leggi di stabilità o di assestamento del bilancio oppure in leggi a queste collegate, anche se, in passato, non sono mancati casi in cui si è provveduto a dare attuazione alla normativa dell'Unione europea con un atto di natura non legislativa, ma regolamentare.¹¹

¹¹ Nel 2011 si è data attuazione alla normativa dell'Unione europea mediante il regolamento regionale n. 12 del 2011, il quale trova il proprio riferimento normativo nella legge di assestamento del 2008 (articolo 1, comma 46, *l.r. 14/2008*).

In tal senso, in precedenza, la *l.r. 1/2018*, approvata nei primi mesi del 2018, sul finire della X legislatura, aveva rimesso a un regolamento della Giunta regionale l'attuazione del regolamento europeo sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, con particolare attenzione al comparto ortofrutticolo (regolamento dell'Unione europea n. 1308/2013).

Tuttavia, pur in assenza di un intervento del legislatore regionale, organico e strutturato, finalizzato ad adeguare l'ordinamento regionale a quello europeo nonché ad assicurare l'attuazione della normativa europea, il Consiglio regionale, e in particolare la commissione consiliare permanente per gli affari europei ed internazionali (art. 14 *ter* del Regolamento dei lavori del Consiglio), sono intervenuti per dare attuazione agli ulteriori adempimenti previsti dalla citata *l.r. 1/2015*, in particolare:

- nella seduta del 15 ottobre 2024, n. 15 la II commissione consiliare competente in materia di affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli, ha esaminato la Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale – anno 2023, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale del 9 febbraio 2015, n. 1, recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio” (*articoli 10 e 11, l.r. 1/2015 e successive modifiche*);
- nella seduta del 19 novembre 2024, n. 6 la II commissione consiliare competente in materia di affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli, ha esaminato e approvato la Risoluzione avente ad oggetto "Sessione europea 2024. Indirizzi relativi alla 'Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale – anno 2023', ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale del 9 febbraio 2015, n. 1, recante 'Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio'" (*articoli 10 e 11, l.r. 1/2015 e successive modifiche*);

- nella seduta del 4 dicembre 2024, n. 41 il Consiglio regionale, riunito nella sessione europea 2024, ha approvato la risoluzione 4 dicembre 2024, n. 2 ("Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale — anno 2023", ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale del 9 febbraio 2015, n. 1, recante "Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio").

8. Atti per l'attuazione delle leggi regionali

Un dato significativo per l'analisi della produzione legislativa regionale è anche la rilevazione delle modalità di attuazione delle leggi regionali, attraverso l'individuazione di atti, regolamenti o atti amministrativi, ai quali le medesime leggi demandano l'attuazione delle relative disposizioni.

Sono 12 le leggi regionali che rimandano la propria attuazione a successivi atti della Giunta o del Consiglio regionale.

La legislazione regionale del 2024 prevede complessivamente l'adozione di 71 atti per l'attuazione, ripartiti tra 61 deliberazioni della Giunta regionale, una deliberazione del Consiglio regionale e 9 regolamenti regionali.

2024	
deliberazioni della Giunta regionale	61
deliberazioni del Consiglio regionale	1
regolamenti regionali	9
TOTALE	71

Tabella 8 *Atti previsti per l'attuazione delle leggi approvate nel 2024*

9. La funzione di monitoraggio e valutazione

La legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 disciplina la funzione di “monitoraggio dell’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali” del Consiglio regionale. Tale funzione ha l’obiettivo di conoscere le concrete modalità di attuazione delle leggi e le eventuali difformità rispetto al disegno originario del legislatore e di apprendere se e in quale misura gli interventi adottati si siano rivelati efficaci per risolvere un determinato problema.

Per l’esercizio della funzione di monitoraggio e valutazione la l.r. 7/2016 ha istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, composto da 10 consiglieri regionali che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione. Il Presidente è rinnovato a metà legislatura per garantire l’alternanza tra opposizione e maggioranza.

La l.r. 7/2016 individua due strumenti attivabili per il monitoraggio dell’attuazione di una legge e la valutazione degli interventi di *policy* da essa previsti: la clausola valutativa e la missione valutativa.

La clausola valutativa è un articolo di legge che dà mandato ai soggetti incaricati dell’attuazione della stessa (di norma l’esecutivo) di raccogliere, elaborare e comunicare al Consiglio una serie di informazioni selezionate su tempi e modalità di attuazione, su eventuali difficoltà incontrate e sugli esiti che ne sono scaturiti, definendo altresì i tempi e le modalità di trasmissione delle stesse. L’inserimento di una clausola in una proposta di legge andrebbe riservato alle leggi più rilevanti.

Le missioni valutative sono ricerche e analisi approfondite per verificare l’efficacia degli interventi previsti da una legge, con modalità che assicurino la terzietà e l’imparzialità. È lo strumento più complesso di cui dispone il Comitato: ha bisogno di informazioni e dati specifici non sempre disponibili, soprattutto se la loro raccolta non è stata attivata fin dall’inizio della realizzazione degli interventi; richiede l’intervento di professionisti specializzati nella valutazione delle politiche pubbliche, in genere enti o istituti di ricerca ai quali lo svolgimento della missione viene affidato; presuppone un’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e comporta una spesa.

Ai sensi della l.r. 7/2016 il Comitato:

- ✓ formula proposte alle commissioni consiliari permanenti per l'inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge
- ✓ esprime pareri non vincolanti alle commissioni consiliari permanenti sulla formulazione delle clausole valutative o altre disposizioni finalizzate al monitoraggio dell'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche contenute nelle proposte di legge
- ✓ verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali ed esamina la documentazione prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle stesse
- ✓ attiva, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su proposta delle commissioni consiliari permanenti, lo svolgimento di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali e ne esamina gli esiti.

Nel 2024:

- il Consiglio regionale ha approvato **3** leggi contenenti una clausola valutativa:

I.r. 3/2024
Istituzione del fattore famiglia

La clausola (art. 5) prevede che la Giunta regionale - sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia e dall'Osservatorio permanente sulle famiglie, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio e sulla base dei dati e delle informazioni raccolti ed elaborati attraverso la piattaforma informatica istituita dalla legge - presenti al Comitato per il monitoraggio e la valutazione e alla commissione consiliare competente una relazione sull'efficacia e sostenibilità dei servizi e delle prestazioni agevolati che derivano dall'applicazione del fattore famiglia, riferita anche alla fase sperimentale biennale; sulle risorse finanziarie regionali, statali ed europee destinate all'applicazione del fattore famiglia, anche considerate le eventuali maggiori spese ovvero le minori entrate a carico dei comuni

derivanti dai servizi e dalle prestazioni agevolati; su tipologia, numero e composizione delle famiglie in grado di beneficiare dei servizi e delle prestazioni agevolati a seguito dell'applicazione, anche in via sperimentale, del fattore famiglia.

La relazione va presentata entro un anno dall'avvio della piattaforma informatica e successivamente con cadenza annuale.

l.r. 5/2024

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare

La clausola (art. 13) richiede alla Giunta regionale di presentare al Comitato per il monitoraggio e la valutazione e alla commissione consiliare competente una relazione che documenti e descriva: il numero dei *caregiver* familiari formalmente riconosciuti, anche in relazione al potenziale di quelli interessati agli interventi della legge, nonché la loro distribuzione sul territorio, le caratteristiche degli stessi e la tipologia dell'attività di cura e di assistenza prestata; le iniziative di supporto al *caregiver* familiare attuate dalla Regione, dalle aziende sanitarie locali e dai distretti sociosanitari, nonché il grado di diffusione delle stesse e di soddisfazione raggiunto; le caratteristiche e gli esiti della sperimentazione del “budget personale” del *caregiver* familiare; le eventuali criticità riscontrate nella promozione e attuazione territoriale delle misure della legge e nell'attivazione della rete di sostegno al *caregiver* familiare.

La relazione va presentata con cadenza biennale.

l.r. 18/2024

Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale

La clausola (art. 16) richiede alla Giunta regionale - anche avvalendosi del supporto della Consulta - di presentare al Comitato per il monitoraggio e la valutazione e alla commissione consiliare competente una relazione contenente una descrizione generale dello stato di attuazione della legge; un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi; le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

La prima relazione va presentata decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale.

- la Giunta regionale ha trasmesso al Consiglio **1** relazione in risposta agli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative:

decisione della Giunta regionale 47/2024	relazione di monitoraggio sullo stato di attuazione della legge regionale 5 agosto 2020, n.7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”
---	--

Al 31 dicembre 2024:

- sono **44** le clausole valutative complessivamente presenti nelle leggi regionali del Lazio;
- sono **10** le clausole valutative relativamente alle quali la Giunta regionale ha trasmesso almeno una volta al Consiglio la documentazione informativa richiesta.

LR 2/2019 RIORDINO DELLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) E DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)	3 relazioni
LR 14/2015 INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEI SOGGETTI INTERESSATI DAL SOVRAINDEBITAMENTO O VITTIME DI USURA O DI ESTORSIONE	1 relazione
LR 6/2016 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	2 relazioni 2017-2018 2 relazioni 2019-2020
LR 7/2017 DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO	2 relazioni
LR 8/2016 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE DELLA REGIONE LAZIO E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA COSTA LAZIALE	1 relazione
ART. 10 LR 1/2020 COMUNITÀ ENERGETICHE (ARTICOLO SUCCESSIVAMENTE ABROGATO)	1 relazione
LR 4/2014 RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN QUANTO BASATA SUL GENERE E PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI E DELLE DIFFERENZE TRA UOMO E DONNA	1 relazione
LR 15/2014 SISTEMA CULTURA LAZIO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO E DI PROMOZIONE CULTURALE	1 relazione 2016-2018 1 relazione 2019-2021

ART. 74 LR 14/2021 FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	1 relazione
LR 7/2020 DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER L'INFANZIA	1 relazione

10. Rapporti Giunta-Consiglio

L’articolo 30, comma 2, dello Statuto riconosce ai consiglieri il diritto di presentare ordini del giorno, mozioni o proposte di risoluzione “*per concorrere a determinare l’indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, nonché interrogazioni ed interpellanze*”.


Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina nel dettaglio le modalità di esercizio di tali prerogative (Capo III “Procedure di indirizzo e controllo”), riservando la sezione IV alle mozioni e alle interpellanze e la sezione V alle interrogazioni distinte, quest’ultime, tra interrogazioni a risposta orale, scritta e a risposta immediata.

Per quanto attiene alla funzione di controllo, che il Consiglio esercita attraverso gli strumenti di sindacato ispettivo, si rileva che nel corso del 2024 sono state presentate 269 interrogazioni delle quali 112 sono state discusse o hanno ottenuto risposta; nessuna interpellanza. Sono stati presentati 322 atti di indirizzo, tra mozioni, ordini del giorno e altro, di cui 213 discussi e conclusi¹².



¹² In particolare, nel dettaglio:

÷ le **interrogazioni presentate** sono così ripartite:
n. 84 interrogazioni a risposta scritta; n. 185 interrogazioni a risposta immediata;
÷ le **interrogazioni discusse o che hanno ottenuto risposta** sono così ripartite:
n. 76 a risposta scritta e n. 36 a risposta immediata;
÷ gli **atti di indirizzo** sono così ripartiti:
n. 1 risoluzione; n. 2 ordini del giorno; n. 116 mozioni; n. 203 ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale; si fa presente che i 213 atti di indirizzo discussi e conclusi, che comprendono anche quelli ritirati, sono così ripartiti: n. 1 risoluzione; n. 38 mozioni; n. 174 ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale.



11. Deliberazioni consiliari

Il Consiglio regionale nel 2024, oltre alle 23 leggi, ha approvato 16 deliberazioni consiliari. Un dato in leggero calo rispetto a quello del 2023 nel quale sono state approvate 18 deliberazioni. Analogamente a quanto già rilevato ai fini della classificazione della produzione legislativa, il maggior numero di deliberazioni consiliari approvate (10 su 16), hanno riflessi nel settore della Finanza regionale.



16
deliberazioni
consiliari

In particolare, unitamente alle deliberazioni riguardanti la materia del **bilancio** in senso stretto (*d.c.r. 7/2024* relativa al rendiconto del Consiglio regionale 2023; *d.c.r. 9/2024* relativa al rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2023; *d.c.r. 10/2024* Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025; *d.c.r. 12/2024* relativa al bilancio consolidato della Regione - esercizio 2023; *d.c.r. 14/2024* del bilancio di previsione dell'Istituto Jemolo; *d.c.r. 15/2024* nota di aggiornamento del DEFR 2025; *d.c.r. 16/2024* relativa al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2025 – 2027), si registrano alcune deliberazioni consiliari attinenti alla materia della contabilità regionale (*d.c.r. 4/2024* di modifica del regolamento di contabilità del Consiglio regionale; *d.c.r. 8/2024* di designazione di un componente aggiuntivo nella sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio; *d.c.r. 13/2024* di nomina dei membri del Collegio dei revisori dei conti).

Seguono 2 deliberazioni di programmazione, una in materia di cinema (*d.c.r. 5/2024*) e l'altra di artigianato (*d.c.r. 11/2024*) e 2 deliberazioni di pianificazione del territorio delle aree naturali protette regionali con cui sono stati approvati il Piano della Riserva naturale regionale Lago di Posta Fibreno (*d.c.r. 1/2024*) e il Piano della Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile (*d.c.r. 1/2024*).

Infine, delle restanti 2 deliberazioni, una rientra nella materia dell’agricoltura (*d.c.r. 3/2024* relativa al piano d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola), l’altra è di carattere istituzionale (*d.c.r. 6/2024* di convalida dell’elezione di Giulio Menegali Zelli Iacobuzzi alla carica di consigliere regionale).

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE	
deliberazione del Consiglio regionale 14 febbraio 2024, n. 1 “Piano della riserva naturale regionale Lago di Posta Fibreno”	
deliberazione del Consiglio regionale 14 febbraio 2024, n. 2 “Piano della riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile”	
deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2024, n. 3 “Piano d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola della Regione Lazio”	
deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 4 “Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del consiglio regionale del Lazio)”	
deliberazione del Consiglio regionale 22 maggio 2024, n. 5 “Documento programmatico triennale in materia di cinema e audiovisivo 2024-2026”	
deliberazione del Consiglio regionale 26 giugno 2024, n. 6 “Convalida dell’elezione di Giulio Menegali Zelli Iacobuzi alla carica di consigliere regionale”	
deliberazione del Consiglio regionale 3 luglio 2024, n. 7 “Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2023”	
deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2024, n. 8 “Designazione di un componente aggiuntivo nella sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della repubblica alla l. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modifiche”	
deliberazione del Consiglio regionale 1° agosto 2024, n. 9 “Rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2023”	
deliberazione del Consiglio regionale 11 novembre 2024, n. 10 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025 – anni 2025-2027”	
deliberazione del Consiglio regionale 14 novembre 2024, n. 11 “Piano triennale relativo agli interventi da realizzare sul territorio regionale in materia di artigianato 2024-2026”	
deliberazione del Consiglio regionale 14 novembre 2024, n. 12 “Bilancio consolidato della Regione Lazio, esercizio 2023, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma	

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE	
	degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”
	deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2024, n. 13 “Nomina dei membri del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche”
	deliberazione del Consiglio regionale 9 dicembre 2024, n. 14 “Bilancio di previsione 2024-2026 dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”
	deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2024, n. 15 “Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale (NADEFR) 2025 – Anni 2025-2027”
	deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2024, n. 16 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2025 – 2027”

Capitolo Terzo

I profili sostanziali delle leggi regionali

1. Descrizione sintetica delle leggi regionali

1.1 Macrosettore A - Ordinamento istituzionale

1.1.1 Leggi regionali in materia di organi della Regione

legge regionale 26 luglio 2024, n. 11 *“Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche”*

La legge istituisce la Consulta femminile regionale per le pari opportunità quale organismo autonomo con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi regionali. La Consulta opera per la tutela dei diritti delle donne e promuove la realizzazione della parità tra donne e uomini, la valorizzazione delle differenze di genere, il contrasto alla violenza di genere e il superamento di ogni discriminazione e disuguaglianza in ambito socio-sanitario, familiare, educativo, culturale, formativo, lavorativo, economico nonché nell'accesso alle cariche elettive e alle funzioni direttive.	Pl	117
Iniziativa	Consiglio	
Commissione primaria	I	
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	215	
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	169	
Pubblicazione BUR	30/7/2024, n. 61	
Tipologia potestà legislativa	residuale	
Tecnica redazionale	testo nuovo	
Tipologia normativa	legge istituzionale	
Articoli/commi/parole	10/25/1863	
Regolamenti regionali	-	
Atti attuativi Giunta	-	
Atti attuativi Consiglio	-	

La Consulta è composta da quindici componenti, di cui dieci designate dal Consiglio regionale tramite elezione con voto limitato sulla base delle candidature femminili avanzate dagli enti del Terzo settore che operano nel settore e cinque componenti designati dal Presidente della Regione.

La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni e deve essere ricostituita entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza. L’incarico di componente della Consulta può essere rinnovato una sola volta. La Consulta, in particolare, esprime parere su proposte di legge, programmi regionali, atti amministrativi a carattere generale aventi rilevanza in materia di pari opportunità; trasmette alla commissione consiliare competente e al Presidente della Regione un programma triennale di attività e una dettagliata relazione annuale sull’attività svolta; trasmette al Consiglio regionale e al Presidente della Regione i dati forniti dai datori di lavoro, pubblici e privati, relativi alla situazione occupazionale e professionale del personale femminile nonché quelli relativi alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; formula proposte al Consiglio e alla Giunta regionale, finalizzate alla rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul genere; promuove il rispetto dell’equilibrio di genere nelle nomine e nelle designazioni di competenza degli organi regionali; promuove dibattiti pubblici, convegni, incontri e iniziative anche con analoghi organismi di altre Regioni.

La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale che garantisce i locali, le risorse umane e strumentali adeguati allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

Nell’esercizio delle proprie funzioni la Consulta collabora con la Consigliera o il Consigliere di pari opportunità, l’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne e con gli enti, organizzazioni, istituzioni che si occupano della materia delle pari opportunità.

1.2 Macrosettore C – Territorio ambiente e infrastrutture

1.2.1 Leggi regionali in materia di territorio e urbanistica

legge regionale 26 luglio 2024, n. 12 “*Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche*”

La legge modifica la disciplina regionale di attuazione della sanatoria degli abusi edilizi prevista a livello statale (art. 32 del decreto-legge 269/2003), consentendo la sanatoria alle opere abusive su immobili vincolati realizzate quando ancora il vincolo non era stato apposto.

Una disposizione transitoria chiarisce che la modifica introdotta si applica soltanto ai procedimenti pendenti all’entrata in vigore della legge, relativamente ai quali il vincolo è stato imposto dopo la scadenza della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prevista dall’articolo 4 della stessa l.r. 12/2004.

Pl	150
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	X
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	111
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	100
Pubblicazione BUR	30/7/2024, n. 61
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	legge di manutenzione
Articoli/commi/parole	4/4/156
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

1.3 Macrosettore D – Servizi alla persona e alla comunità

1.3.1 Leggi regionali in materia di servizi sociali

legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 “*Istituzione del fattore famiglia*”

La legge prevede l’istituzione del fattore famiglia quale strumento integrativo con la funzione di indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale, che garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni sociali e ai servizi.

In particolare, è previsto che i comuni possono applicare il fattore famiglia, in conformità alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito regolamento.

I principi cui deve attenersi il regolamento regionale sono la definizione di specifiche agevolazioni integrative rispetto a quelle previste dalla normativa statale tenendo conto della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, della composizione del nucleo familiare, dell’età dei figli, della situazione di monogenitorialità, di genitori disoccupati, e l’introduzione di criteri di priorità relativi alla titolarità di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale o di un regolare contratto di affitto e alla residenza nella Regione.

Il medesimo regolamento regionale disciplina la piattaforma informatica per l’applicazione del fattore famiglia, a disposizione anche dei comuni.

È disposto che non possono accedere al fattore famiglia i componenti dei nuclei familiari che non sono in regola con il pagamento delle imposte regionali e comunali e, nel caso di genitori separati, coloro che non hanno ottemperato al

Pl	37
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	VII
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	258
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	233
Pubblicazione BUR	26/3/2024, n. 25
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	9/17/1527
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dall'autorità giudiziaria; sono esclusi, altresì, i nuclei familiari che occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti o terreni pubblici o privati o che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori.

È prevista una fase sperimentale di due anni in cui i comuni, senza oneri a carico del bilancio regionale, possono applicare il fattore famiglia con riferimento ai servizi del trasporto scolastico e dei centri estivi ricreativi. Decorso il suddetto periodo di sperimentazione con una o più leggi regionali è prevista l'applicazione del fattore famiglia per l'accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate, anche al fine di compensare le eventuali maggiori spese ovvero le minori entrate a carico dei comuni, nonché per garantire la gratuità del servizio di elaborazione del relativo indicatore a tutti gli utenti.

legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”

La legge introduce una disciplina organica del *caregiver* familiare, inteso come la persona che assiste e si prende cura di un familiare o che, in mancanza di familiari, convive con la persona bisognosa di assistenza, garantendone la permanenza nel proprio ambiente familiare.

La figura del *caregiver* è distinta da quella dei professionisti preposti alla cura e all'accudimento della persona e la sua attività è svolta nell'ambito del piano personalizzato di assistenza. Il

Pl	132
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	VII
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	50
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	41
Pubblicazione BUR	16/4/2024, n. 31
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	15/53/4167
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	3
Atti attuativi Consiglio	-

caregiver esercita le funzioni di referente dei servizi per la tutela del benessere e dei bisogni della persona che necessita di cura e assistenza e può chiedere il riconoscimento del proprio status ai servizi territoriali competenti.

Al *caregiver* familiare riconosciuto è rilasciato un apposito tesserino identificativo, denominato “*Card del Caregiver*”, per facilitarlo nello svolgimento della sua attività e nei percorsi preferenziali di accesso ai servizi.

La rete di sostegno al *caregiver* familiare è composta dal *case manager* (figura di riferimento nell’ambito del piano personalizzato e referente del *caregiver* familiare), dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta (referente terapeutico della persona che necessita di cura e assistenza), dallo specialista che ha in cura la persona con disabilità psichica o mentale, dagli operatori dei servizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari che intervengono per particolari bisogni o specifiche necessità assistenziali; da consulte, associazioni territoriali di riferimento, associazioni familiari, enti del Terzo settore, rappresentanze dei *caregiver* familiari, dal volontariato e da ogni altra rete e relazione a supporto delle attività del *caregiver* familiare.

I servizi sociali, sociosanitari e sanitari riconoscono il ruolo del *caregiver* quale elemento integrante del welfare locale e forniscono le informazioni esaurienti sulle problematiche della persona che necessita di cura e assistenza, sui suoi bisogni assistenziali, sui diritti e criteri di accesso a prestazioni integrate e opportunità presenti sul territorio.

Diversi sono gli interventi promossi dalla Regione in favore del *caregiver*, tra questi, le azioni di sostegno affidate ai distretti sociosanitari e alle aziende sanitarie locali; la stipula di intese e accordi con le compagnie assicurative per eventuali polizze infortuni, per la responsabilità civile derivante dall’attività prestata e di previdenza integrativa; la realizzazione di programmi di aggiornamento per gli operatori sociali, sociosanitari e sanitari; lo sviluppo di un contesto sociale di supporto nella gestione dell’assistito e di contrasto al possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare; la creazione di canali pubblici di comunicazione privilegiati.

È istituito, in via sperimentale, un *budget* personale del *caregiver* familiare, quale concessione di un contributo a fondo perduto, volto a sostenere le spese per la cura della persona, del tempo libero, della formazione e dell’aggiornamento professionale presso centri autorizzati o accreditati della Regione.

È previsto che le competenze maturate dal *caregiver* familiare durante il percorso di cura e assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente siano valutabili ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di frequenza nell’ambito di specifici percorsi di formazione e valorizzate ai fini delle politiche attive per l’inserimento e il reinserimento lavorativo. In ambito lavorativo è, altresì, previsto che la Regione promuova intese e accordi con le associazioni datoriali per sostenere e facilitare la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e assistenza.

Inoltre, sono previste iniziative di sensibilizzazione e di informazione per diffondere una maggiore consapevolezza sul ruolo del *caregiver* familiare, quali l’istituzione della Giornata del *caregiver* familiare.

Accanto al *caregiver* familiare è introdotta la figura del giovane *caregiver* familiare, soggetto di età compresa tra i 16 e i 28 anni che si prende cura di un proprio familiare convivente, anche in presenza di un *caregiver* familiare formalmente riconosciuto.

A favore del giovane *caregiver* familiare sono riconosciuti, in particolare, percorsi agevolati per ottenere crediti formativi e la riduzione dei contributi annuali previsti per gli studenti universitari; nel rispetto dell’autonomia scolastica, è fornito supporto nel percorso scolastico e formativo attraverso l’elaborazione di strategie educative e didattiche specifiche; è favorita la conciliazione delle attività scolastiche e formative con percorsi scolastici e formativi dedicati.

La Giunta regionale, infine, con propria deliberazione definisce le linee guida per le procedure di riconoscimento del *caregiver* familiare.

legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale”

La legge detta la nuova disciplina regionale delle cooperative sociali con la finalità di sostenere la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e di promuovere la stessa quale strumento privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro dirette a coniugare sviluppo, solidarietà e coesione sociale e abroga la legge previgente che risaliva al 1996.

Le cooperative sociali sono organismi senza fini di lucro che, con

Pl	151
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	VII
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	224
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	189
Pubblicazione BUR	28/11/2024, n. 96, s.o. n. 2
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	18/61/4901
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	4
Atti attuativi Consiglio	-

lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone, operano nella gestione dei servizi pubblici aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo e sanitario nonché nella formazione professionale e nell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone in condizioni di fragilità sociale.

La legge disciplina, in particolare, il contributo delle cooperative sociali al rafforzamento del sistema integrato di servizi alla persona determinando le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, progettazione, gestione, realizzazione ed erogazione degli interventi nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, in linea con la normativa statale e regionale in materia.

Detta i principi comuni e le linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici alle cooperative sociali, applicabili alla Regione, alle società controllate, agli organismi strumentali, agli enti strumentali controllati, alle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché agli enti e alle aziende del servizio

sanitario regionale ed anche, su base volontaria, agli enti locali. Viene dedicata specifica attenzione alle iniziative regionali per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

È inoltre disciplinata l'istituzione, la tenuta e la gestione, affidata alla Camera di commercio di Roma, dell'Albo regionale delle cooperative sociali, prevedendo l'iscrizione in esso quale condizione necessaria sia per la stipulazione delle convenzioni con la Regione sia per l'accesso ai contributi regionali.

È, altresì, istituita e disciplinata la Consulta regionale sulla cooperazione sociale con la finalità di favorire il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in materia socio-sanitaria, socio-assistenziale, socio-educativa, educativa, di formazione professionale e di integrazione e inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.

1.3.2 Leggi regionali in materia di istruzione scolastica e universitaria

legge regionale 5 giugno 2024, n. 10 *“Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche. Istituzione dell'Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario”*

La legge, attraverso delle modifiche alla legislazione regionale in materia di diritto allo studio (l.r. 6/2018), istituisce, presso la direzione regionale competente in materia, l'Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Regione, è presieduto dal direttore della direzione competente in materia ed è composto

Pl	42
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	I
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	313
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	113
Pubblicazione BUR	6/6/2024, n. 46
Tipologia potestà legislativa	mista
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	legge di manutenzione
Articoli/commi/parole	4/4/762
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

da dirigenti e funzionari delle direzioni regionali, da esperti nei settori relativi agli interventi e ai servizi di cui alla citata legge regionale, da rappresentanti delle università e degli istituti che erogano i corsi previsti della medesima legge, dal rappresentante degli studenti del consiglio di amministrazione dell’Ente DiSco nonché dal rappresentante delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica componente della Consulta e da un altro componente della stessa.

La legge prevede, inoltre, che possono partecipare alle sedute dell’Osservatorio, anche su richiesta, l’Assessore competente in materia il Presidente della commissione consiliare competente, i consiglieri componenti della suddetta commissione, il direttore generale dell’Ente, nonché gli ulteriori soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale.

Nella medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione dei componenti dell’Osservatorio e per l’organizzazione e il funzionamento dello stesso.

Sono attribuiti all’Osservatorio la raccolta, lo studio di dati e informazioni sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni previste dalla l.r. 6/2018; l’elaborazione di studi tematici; il monitoraggio sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni che presentano maggiori difficoltà di attuazione; la redazione di un rapporto annuale sullo stato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni dell’Ente DiSCo; l’elaborazione di proposte per promuovere iniziative volte alla riqualificazione, realizzazione e messa a disposizione di posti alloggi e residenze che possano soddisfare la richiesta abitativa degli studenti; il supporto alla direzione competente in materia e all’Ente DiSCo per attività di promozione e campagne informative a favore degli studenti; il censimento dei posti alloggio, delle residenze e delle locazioni immobiliari.

Ogni anno l’Osservatorio riferisce sull’attività svolta alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia.

1.3.3 Leggi regionali in materia beni e attività culturali

legge regionale 29 aprile 2024, n. 7 “*Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio*”

La legge intende salvaguardare e valorizzare i dialetti del Lazio quale parte integrante del patrimonio integrante del patrimonio storico civile e culturale della Regione.

In particolare, promuove studi e ricerche sui dialetti locali, progetti e sussidi didattici nelle scuole, manifestazioni, spettacoli, seminari e convegni in materia. Inoltre, è costituito e incrementato un fondo bibliografico specialistico e un archivio consultabile *on line* nella

Pl	55
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	V
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	254
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	190
Pubblicazione BUR	2/5/2024, n. 36
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	8/20/1689
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

sezione Biblioteca del sito del Consiglio regionale.

Per dare attuazione agli interventi previsti, la Regione può operare in forma diretta, stipulare intese o convenzioni con istituti scolastici o università, concedere contributi per progetti di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti o istituire premi di laurea.

La Giunta regionale adotta, ogni anno, il Piano degli interventi per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio nel quale sono definiti, in particolare, gli interventi da realizzare, le relative risorse, i soggetti destinatari dei contributi, le modalità per l'effettuazione dei controlli, le caratteristiche dei premi di laurea e le modalità di partecipazione agli stessi.

Il Piano prevede, altresì, le modalità e i criteri per la costituzione del Registro per i dialetti del Lazio riconosciuti nonché per l'iscrizione nello stesso e la relativa tenuta.

Infine, è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei dialetti del Lazio

con funzioni propositiva e consultive. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia e da sei membri scelti dal Presidente della Regione di comprovata competenza nella storia e cultura dei dialetti del Lazio.

legge regionale 29 aprile 2024, n. 8 “*Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche*”

La legge intende semplificare la procedura amministrativa di richiesta di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, istituita con legge regionale 8/2016, da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari di tali beni.

È previsto, infatti, che i soggetti pubblici o privati proprietari dei beni possano presentare, alla direzione regionale competente in materia di

Pl	96
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	V
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	175
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	78
Pubblicazione BUR	2/5/2024, n. 36
Tipologia potestà legislativa	mista
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	legge di manutenzione
Articoli/commi/parole	4/4/257
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

cultura, la richiesta di accreditamento alla Rete in ogni momento dell'anno.

La direzione, entro sessanta giorni dalla richiesta, è tenuta a rispondere accogliendo, chiedendo integrazioni o, rifiutando, con motivazione, l'istanza di accreditamento.

1.3.4 Leggi regionali in materia di polizia locale

legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 “*Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche*”

La legge istituisce, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1, relative alle disposizioni generali sulle agenzie regionali, l'Agenzia regionale denominata “Accademia regionale di polizia locale del Lazio”, quale unità amministrativa, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, sottoposta al potere di vigilanza della Giunta regionale.

PI	104
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	I
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	264
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	162
Pubblicazione BUR	30/7/2024, n. 61
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	legge di manutenzione
Articoli/commi/parole	2/2/1079
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

L'Accademia svolge attività di formazione degli operatori della polizia locale e, in particolare, realizza corsi annuali o pluriennali, seminari di specializzazione e/o di aggiornamento, elabora progetti di ricerca, promuove protocolli d'intesa con altri istituti e/o enti di formazione e universitari e istituisce l'anagrafica unica regionale della polizia locale del Lazio, nonché stipula di convenzioni per lo sviluppo delle attività formative e promuove l'organizzazione di manifestazioni e convegni.

All'Accademia è preposto, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto, un Direttore, nominato dalla Giunta regionale e scelto, mediante avviso pubblico, tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale

1.4 Macrosettore E – Finanza regionale

1.4.1 Leggi regionali in materia di bilancio¹³

legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

La legge dispone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive.

In particolare, prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per un ammontare complessivo pari a euro 9.011.164.

Inoltre, introduce l’autorizzazione alla concessione, in via diretta, di contributi straordinari alle federazioni sportive riconosciute

Pl	125
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	1
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	1
Pubblicazione BUR	11/1/2024, n. 4
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	5/8/770
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per la promozione dell’immagine della Regione all’estero, modifica le disposizioni relative all’ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco anglo-americano ad Anzio prevedendo, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni celebrative di tale anniversario, il trasferimento di euro 25 mila ai Comuni di Anzio e di Nettuno, di euro 20 mila al comune di Cassino e di euro 10 mila al comune di Velletri.

¹³ Vedi nota n. 4

legge regionale 10 gennaio 2024, n. 2 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Debiti derivanti da sentenze delle Commissioni tributarie e della Corte di giustizia tributaria, nonché da cartelle esattoriali”

La legge riconosce, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia, i debiti fuori bilancio della Regione. Delle tipologie di debiti individuate dal legislatore statale, la legge prevede il riconoscimento di quelli riconducibili a sentenze esecutive e a cartelle esattoriali. Da tali debiti non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto il pagamento degli stessi è stato già effettuato a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente.

Pl	124
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	1
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	1
Pubblicazione BUR	11/1/2024, n. 4
Tipologia potestà legislativa Tecnica redazionale	concorrente testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	3/3/233
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”

La legge introduce variazioni al bilancio di previsione della Regione 2024-2026.

A tale riguardo, prevede l'incremento di diverse voci di spesa e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale e nel fondo per il pagamento delle perdite potenziali, dell'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 12/2002, concernente gli interventi di manutenzione straordinaria a cura di Astral S.p.A e della voce di spesa corrispondente alle attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale a cura di LazioCrea; la copertura dei relativi oneri è autorizzata nell'ambito dei prossimi bilanci di previsione.

Unitamente alle disposizioni relative alla variazione di bilancio, la legge interviene in diversi settori. In particolare, modifica la somma da destinare al Comune di Cassino per le iniziative e le manifestazioni a carattere culturale dedicate all'ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco anglo-americano ad Anzio.

Limita il ricorso al mercato finanziario solo al rimborso anticipato o alla ristrutturazione, anche tramite rifinanziamento, di passività preesistenti, comprese quelle derivanti dalle disposizioni relative all'attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria.

Introduce disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive, prevedendo, in particolare: l'applicazione delle disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per il solo anno 2024, con

Pl	134
Iniziativa Commissione primaria	Giunta IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	21
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	8
Pubblicazione BUR	26/3/2024, n. 25
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	13/41/4600
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	4
Atti attuativi Consiglio	1

riferimento agli scaglioni di reddito vigenti, per l'anno 2023; la disapplicazione, per l'anno di imposta 2024, della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile fino a 28.000,00 euro, in deroga a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 1/2023; una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 60,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile non superiore a 35.000,00 euro; la disapplicazione, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della maggiorazione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) escluse le imprese sociali costituite in forma di società e gli enti il cui valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00.

Modifica le disposizioni relative all'acquisto in via di prelazione dei beni culturali siti in località “Olivetaccio”, trasformando il relativo diritto da obbligo in facoltà e disponendo un incremento della corrispondente autorizzazione di spesa, adegua, in conformità alla normativa statale, i compensi spettanti ai componenti della Fondazione di partecipazione “Rome Technopole” designati dal Ministero dell’Università e della Ricerca all’interno.

Detta una disciplina transitoria di adeguamento all’articolo 22 del d.l. 104/2023, relativo al conferimento di funzioni in materia di bonifiche e rifiuti, disponendo la permanenza delle deleghe di funzioni in materia di approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti, di autorizzazione relativa alla realizzazione dei predetti impianti e delle relative varianti, nonché di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto.

Introduce disposizioni relative agli impianti crematori e al Piano regionale di coordinamento, nonché in materia di dispersione e affidamento delle ceneri. In particolare, prevede che la realizzazione e la gestione di impianti crematori avviene nel rispetto dei principi della normativa europea, nonché dei criteri stabiliti dal Piano regionale di coordinamento. Il Piano è adottato dalla Giunta regionale e, in attesa della definizione delle norme tecniche per la realizzazione degli impianti crematori, deve contenere, tra l’altro, i criteri territoriali, paesaggistici e architettonici per la localizzazione degli impianti; le norme tecniche per la realizzazione dei crematori

relativamente agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione; i sistemi tecnologici di tutela dell'aria dagli inquinanti che devono essere adottati nella realizzazione degli impianti; i limiti alle emissioni in atmosfera; l'adozione di una metodologia analitica per i controlli discontinui. Nelle more dell'approvazione del primo Piano regionale di coordinamento, e comunque non oltre il periodo massimo di dodici mesi, sono sospese le realizzazioni di nuovi impianti crematori su tutto il territorio regionale e i comuni che hanno già approvato il progetto di costruzione adeguano i relativi progetti alle disposizioni del Piano regionale di coordinamento entro sei mesi dalla sua approvazione.

Relativamente alla disciplina in materia di dispersione e affidamento delle ceneri è abrogato il comma 5 dell'articolo 162 della l.r. 4/2006, laddove consentiva al comune di custodire le urne cinerarie in edifici e aree che, collocati al di fuori del perimetro cimiteriale, potevano essere dati in concessione ad enti o privati, anche con la procedura di finanza di progetto.

Inoltre, dispone il riordino delle comunità montane attraverso la ridelimitazione delle zone omogenee individuate dalla legge regionale sulla montagna (l.r. 9/1999) e al conseguente riordino e razionalizzazione delle comunità montane costituite in base alla medesima legge regionale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, tenendo conto delle diverse specificità territoriali e garantendo che all'interno delle nuove comunità montane siano inclusi solo comuni prevalentemente montani. A tal fine dispone la nomina di un Commissario liquidatore per ciascuna delle attuali comunità montane, che svolge le sue attività fino alla nomina dei commissari straordinari delle comunità montane istituite che, a loro volta, operano fino alla data di insediamento dei relativi organi; dalla data di adozione dei decreti di nomina dei Commissari liquidatori è prevista l'abrogazione delle disposizioni della lr 17/2016 relative al procedimento di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani.

Gli ultimi articoli attengono al personale e alla realizzazione di manifestazioni ed eventi a carattere culturale. In materia di personale, attraverso alcune modifiche alla legge regionale di riferimento (l.r. 6/2002), interviene sul trattamento economico dei dirigenti, nonché in materia di organizzazione delle strutture organizzative a

responsabilità dirigenziale. In particolare, da una parte, dispone che il trattamento economico del Direttore generale della Giunta regionale, dell'Avvocato coordinatore, dei direttori della Giunta regionale, del Segretario generale e dei direttori del Consiglio regionale, è determinato assumendo come parametri i valori economici massimi contemplati dal citato CCNL con riferimento al trattamento economico fondamentale e commisurando il trattamento economico accessorio al livello di responsabilità dell'incarico e di complessità della struttura organizzativa, secondo quanto previsto dal medesimo CCNL; dall'altra, introduce tra le strutture organizzative a responsabilità dirigenziale della Giunta regionale, le strutture di staff per l'espletamento di funzioni di supporto al Direttore generale, all'Avvocato coordinatore e ai direttori regionali e la possibilità di istituire posizioni dirigenziali individuali per l'attuazione di programmi o progetti specifici e per attività di consulenza tecnico-giuridica, anche su materie trasversali che coinvolgono diverse direzioni, il cui trattamento economico accessorio è commisurato al livello di responsabilità e di complessità dell'incarico.

Infine, promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Giulia Farnese e del primo anniversario dalla morte dell'artista Alesso Paternes. La definizione delle predette iniziative e manifestazioni nonché le relative modalità di svolgimento sono demandate ad un successivo atto deliberativo della Giunta regionale.

legge regionale 17 aprile 2024, n. 6 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

La legge dispone, secondo quanto previsto dalla normativa statale, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ovvero di quelle obbligazioni formatesi secondo un *iter* non conforme ai principi giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa. Delle cinque tipologie di debiti individuate dal legislatore statale, la legge prevede il riconoscimento di quelli riconducibili a sentenze esecutive. Per il riconoscimento di tali debiti, dispone che provvedano il

Pl	146
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	15
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	9
Pubblicazione BUR	18/4/2024, n. 32 edizione straordinaria
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	12/23/2427
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

Consiglio o la Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Inoltre, la legge contiene ulteriori disposizioni che riguardano diverse materie; in particolare, prevede:

- la sottoscrizione di un nuovo aumento di capitale, deliberato dalla Giunta, connesso al progetto di ampliamento del Centro Agroalimentare Roma (Car S.c.p.A);
- il riconoscimento a ciascun componente il Collegio dei revisori dei conti di un rimborso spese nella misura massima di 1.500,00 euro elevata fino a 2.500,00 euro, nel caso in cui il componente ha la residenza distante oltre 250 chilometri dalla sede del Collegio;
- l’approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio d’esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale relativo all’esercizio 2022, al fine di

consentire l'adozione del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 2023;

- l'istituzione di voci di spesa per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- la concessione di un contributo straordinario al Consorzio di bonifica "Valle del Liri", al fine di agevolare il riordino dei consorzi di bonifica in fase di commissariamento;
- la concessione di un contributo, oltre che alla Federazione italiana Vela, anche al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per la realizzazione delle attività inclusive sportive e per la promozione delle tradizioni del territorio attraverso le imbarcazioni veliche storiche, nella zona costiera compresa nella Riviera d'Ulisse;
- l'attribuzione, limitatamente all'annualità 2024, all'Istituto di studi federalisti "Altiero Spinelli" di un contributo per la realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea;
- la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Giunta regionale e la Corte di appello di Roma per rafforzare l'operatività degli uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale.

legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

La legge dispone, secondo quanto previsto dalla normativa statale, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione ovvero di quelle obbligazioni formatesi secondo un *iter* non conforme ai principi giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa. Delle cinque tipologie di debiti individuate dal legislatore statale prevede il riconoscimento di quelli riconducibili a sentenze esecutive, indicando la relativa copertura.

P1	155
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	9
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	7
Pubblicazione BUR	6/6/2024, n. 46
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	14/24/3849
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	9
Atti attuativi Consiglio	-

Il testo proposto dalla Giunta regione conteneva anche ulteriori disposizioni, in particolare, prevedeva la non cumulabilità tra due misure agevolative in materia di addizionale regionale all'IRPEF per i contribuenti con un reddito imponibile fino a 28.000,00 euro, alcune modifiche alla legge istitutiva dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0, un contributo *una tantum* da destinare alle strutture sanitarie private accreditate, al fine di ristorare le stesse dai costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nel 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19.

Durante l'iter di approvazione in Aula il testo si è arricchito di altre disposizioni di contenuto eterogeneo, relative ad alcune variazioni di bilancio, a interventi per garantire la continuità assistenziale nei confronti delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa, a disposizioni finanziarie relative sia agli interventi di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, al PNRR e al

PNC sia al finanziamento delle opere e dei lavori pubblici a valere sull'anticipazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

Sono state inserite anche disposizioni per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese e dalle attività commerciali a seguito di eventi atmosferici del 2015 e in materia di trattamento economico dei dirigenti e di riduzione dei costi della politica nonché modifiche alla legge regionale sul riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori.

Si segnala, per completezza, che l'articolo relativo alla distribuzione diretta dei farmaci in nome e per conto del Servizio sanitario regionale, riportato nella legge approvata, è stato abrogato con un successivo intervento del legislatore regionale (*art. 16 l.r. 17/2024*).

legge regionale 29 luglio 2024, n. 13 “*Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie*”

La legge dispone, secondo quanto previsto dalla normativa statale, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione ovvero di quelle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa. Delle cinque tipologie di debiti individuate dal legislatore statale prevede il riconoscimento di quelli riconducibili a sentenze esecutive, indicando la relativa copertura.

Pl	165
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni iter (dalla data di assegnazione)	11
Giorni iter effettivo (dalla data di trattazione)	8
Pubblicazione BUR	30/7/2024, n. 61
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	6/9/1370
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

In particolare, la legge dispone la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivante da sentenza esecutiva, elencati nell'allegata tabella A e di uno

specifico debito del Consiglio regionale, riportato nel testo dell'articolato.

Inoltre, la legge modifica l'articolo 6 della l.r. 6/2024 relativo a disposizioni in materia di bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, prevedendo, tra l'altro, che le risorse accantonate rappresentano una riserva di valore a disposizione del Servizio sanitario regionale per ripristinare i fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, tenuto conto di quanto previsto in materia dalla normativa statale. Infine, detta specifiche disposizioni relative alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie.

legge regionale 29 luglio 2024, n. 14 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026”

La legge contiene, in particolare, disposizioni per la rideterminazione delle previsioni di bilancio per gli anni 2024-2026; la determinazione dell'ammontare degli stati di previsione dell'entrata e della spesa; l'indicazione dell'approvazione degli assestamenti del bilancio di previsione degli enti pubblici dipendenti della Regione.

Pl	158
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	24
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	15
Pubblicazione BUR	30/7/2024, n. 61
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	4/7/861
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 7 agosto 2024, n. 16 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42) e successive modifiche”

La legge riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione - derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa - elencati nella Tabella A allegata alla legge e dispone la relativa copertura finanziaria.

Pl	161
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	24
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	21
Pubblicazione BUR	8/8/2024, n. 64, s.o. n. 1
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	3/4/496
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 7 agosto 2024, n. 17 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”

La legge nei primi articoli indica le variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione 2024 -2026, specificando gli incrementi di spesa che hanno interessato le leggi regionali indicate nell’apposita tabella, e dispone che l’ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla gestione finanziaria della società Cotral S.p.A. confluiscano, per l’anno 2024, in un fondo speciale e versare all’entrata della Regione.

Pl	166
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	16
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	14
Pubblicazione BUR	8/8/2024, n. 64, s.o. n. 1
Tipologia potestà legislativa	mista
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	30/66/9215
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	7
Atti attuativi Consiglio	-

Nei successivi articoli riconosce l’Avvocatura regionale quale struttura competente a coordinare le procedure di composizione extragiudiziale delle controversie sorte per il risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo, ad Amatrice, di due palazzine dell’ATER della Provincia di Rieti, a causa del terremoto avvenuto del 2016; concorre negli interventi programmati in favore delle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio, finalizzati a sostenere gli operatori della filiera del matrimonio; promuove, in occasione del Giubileo ordinario dell’anno 2025, interventi per favorire la cultura e le tradizioni locali, individuati dall’ARSIAL previo studio di fattibilità.

Le ulteriori disposizioni contengono modifiche ad alcune leggi regionali; in particolare, relativamente alla l.r. 13/2001 sulla funzione sociale ed educativa degli oratori modifica le disposizioni relative ai soggetti destinatari degli interventi, ai protocolli di intesa per gli indirizzi di attuazione, al programma annuale degli interventi; introduce la possibilità per la Regione, le ASP e le aziende sanitarie di concedere in comodato d’uso gratuito i propri beni mobili e immobili ai soggetti individuati nell’ambito dei protocolli d’intesa e definisce le disposizioni di attuazione, finali, transitorie e finanziarie.

Relativamente alle attività in materia di cinema e audiovisivo attribuite dalla l.r. 5/2020 alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, dispone che la stessa operi secondo le modalità dell’*in house providing*, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto eurounitario e della legislazione statale.

Introduce tra i soggetti destinatari dei contributi straordinari, previsti dalla l.r. 1/2024, per la realizzazione di eventi sportivi di particolare rilevanza volti a promuovere l’immagine della Regione all’estero, anche le federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Nell’ambito delle disposizioni contenute nella l.r. 9/2005 relative ai contributi per le sedi comunali specifica che gli stessi sono anche a fondo perduto e che i criteri e le modalità per la relativa concessione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Abroga la disposizione della l.r. 6/2024 che assegna le risorse per la

realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea all’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli” rimettendo a una deliberazione della Giunta regionale la ripartizione delle medesime risorse tra il citato Istituto e il Comune di Ventotene.

Estende l’attuazione delle disposizioni della l.r. 9/2017 per la tutela e lo sviluppo socioeconomico ed occupazionale della valle dell’Aniene anche alle annualità 2024 e 2025.

Interviene sull’articolo 8 della l.r. 4/2024, relativo a disposizioni concernenti gli impianti crematori, per disporre la sospensione dei procedimenti autorizzatori in corso per la costruzione di tali impianti e di quelli di approvazione dei progetti esecutivi relativi ai progetti di costruzione già approvati.

Modifica le disposizioni sull’applicazione del Piano urbanistico comunale generale (PUCG) della l.r. 38/1999 relativa al governo del territorio.

In riferimento alla l.r. 13/1997 sui Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale dispone l’adeguamento dei piani particolareggiati, ricadenti all’interno di consorzi industriali al Piano regolatore territoriale.

Sopprime il limite temporale previsto per la caccia del cinghiale (*Sus scrofa*), stabilito dalla l.r. 17/1995 in materia di fauna selvatica ed esercizio venatorio.

Inserisce nella l.r. 34/1997, sulla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, la disciplina relativa alla realizzazione di parchi canili.

Interviene sull’articolo 4 l.r. della l.r. 28/2019, relativo alle misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti, per promuovere accordi con le province e la Città Metropolitana di Roma Capitale per favorire gli insediamenti produttivi e il loro sviluppo economico.

Riformula la disciplina del Piano straordinario di interventi sullo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale previsto dalla l.r. 18/2022.

In materia di rideterminazione degli assegni vitalizi (l.r. 9/2019) e di trattamento previdenziale dei consiglieri (l.r. 4/2013) introduce la disciplina per i casi di sequestro, pignoramento e di altre procedure esecutive.

Gli articoli finali contengono ulteriori disposizioni che intervengono in ambiti diversi: in ambito ambientale, disciplina l'autorizzazione degli scarichi delle acque reflue industriali e di acque di prima pioggia, disponendo il rinnovo delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico in caso di motivi imperativi di interesse generale correlati alla salvaguardia dei valori sociali e alla tutela del patrimonio storico, culturale e artistico; in ambito sanitario autorizza la Giunta regionale ad adottare gli atti necessari per riacquisire nel proprio patrimonio il Compendio immobiliare dell'“Ex Ospedale San Giacomo” per destinarlo alla ripresa dell'attività sanitaria; nell'ambito della promozione del patrimonio storico e culturale nonché dello sviluppo e della valorizzazione dello spettacolo dal vivo, prevede la concessione di contributi per l'organizzazione dei carnevali storici del Lazio riconosciuti dalla Regione, per l'organizzazione della centesima edizione della “Sagra dell'uva di Marino” e per l'organizzazione della XXV edizione del “Festival internazionale del Circo - Città di Latina; nell'ambito delle disposizioni per valorizzare l'immagine della Regione, autorizza la stipula di un apposito accordo di collaborazione con il Commissario generale di Sezione per l'Italia per Expo 2025 Osaka; nell'ambito delle politiche per la diffusione della cultura della legalità e il contrasto alla criminalità, concede un contributo all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) “Asilo Savoia” per l'ampliamento della “Palestra della legalità”; nell'ambito delle politiche sociali e abitative prevede la concessione di un contributo straordinario al Comune di Latina per concorrere nelle spese del centro di accoglienza “Al Karama”.

legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

La legge riconosce i debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive, introduce variazioni di bilancio e disposizioni varie.

In particolare, dispone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e apporta variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione 2024-2026 assegnando risorse al fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato e per il finanziamento delle spese in conto capitale in favore delle Aree naturale protette (l.r. 29/1997).

Ulteriori variazioni riguardano le dotazioni finanziarie e variazioni di bilancio relative al comparto sanitario; nello specifico modifica le dotazioni finanziarie delle voci di spesa relative alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, le dotazioni finanziarie relativi alle disposizioni per incrementare il Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e il Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui agli articoli 102 e 103 del CNNL del comparto sanità.

Dispone variazioni di bilancio a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale, relativo a interventi nel settore sanitario, svincolate in seguito alle riunioni congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionale con il Comitato permanente per la verifica dei livelli

Pl	178
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	15
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	13
Pubblicazione BUR	3/12/2024, n. 97
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	18/33/5329
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	4
Atti attuativi Consiglio	-

essenziali di assistenza (LEA).

Per effetto di tali variazioni di bilancio, le risorse sono destinate a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa al concorso al trasporto pubblico locale del Comune di Roma; a copertura degli incrementi il Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e il Fondo premialità e condizioni di lavoro di fondi di cui agli articoli 102 e 103 del CNNL del comparto sanità; a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 12 della l.r. 12/1999 relativo al fondo regionale per il sostegno all'accesso all'abitazione; ad integrazione dell'autorizzazione di spesa concernente la copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie per l'istituzione del “Fondo relativo al gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174 della l. 311/2004”.

Le risorse di quest'ultimo fondo non utilizzate al termine del 2024 confluiscono nell'avanzo di amministrazione accantonato e sono destinate prioritariamente, nel 2025, ad integrazioni di autorizzazioni di spesa di leggi in ambito sociale e sanitario. Inoltre, dispone che il gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, sarà garantito fino alla conclusione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio.

Attraverso una modifica alla legge istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) (l.r. 45/1998), stabilisce che le entrate dell'Agenzia sono costituite, tra le altre, da una quota del fondo sanitario regionale destinato annualmente dalla Regione, nell'ambito del bilancio di previsione finanziario, determinata in relazione agli obiettivi dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA).

Istituisce il “Fondo regionale per il concorso alla finanza pubblica”, per assolvere al contributo regionale alla finanza pubblica, una specifica voce di spesa al fine di provvedere, nell'ambito dell'attuazione della Riforma 1.15 del PNRR, a dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual.

Nell'ambito delle disposizioni varie rientrano le diverse modifiche alla l.r.

53/1993 concernente l'organizzazione regionale della difesa del suolo; a tale riguardo prevede, in particolare, che le opere di irrigazione siano inserite tra le opere finalizzate alla difesa del suolo e le opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché al miglioramento dei contesti ambientali tra le opere idrauliche di preminente interesse regionale; stabilisce che la Giunta regionale definisca, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per individuare le opere idrauliche da dichiarare di preminente interesse regionale; introduce tra le opere di bonifica e di irrigazione le opere ed impianti pubblici di irrigazione che assolvono anche funzioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di miglioramento dei contesti ambientali; dispone che la Regione provveda alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti pubblici di irrigazione dichiarati di preminente interesse regionale mediante affidamento ai consorzi di bonifica. Sempre in materia di consorzi di bonifica è attribuito un contributo straordinario per il Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”.

Le restanti disposizioni varie riguardano la modifica all'articolo 17 della l.r. 16/2022, con la quale una quota del fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni è destinata a regolamentare i rapporti finanziari e patrimoniali tra il Comune di Mentana e il Comune di Fonte Nuova risultanti dalla definizione dei contenziosi giurisdizionali relativi al complesso immobiliare denominato “Madonna delle Rose”, destinato al sostegno abitativo in favore degli studenti fuori sede; la modifica della denominazione della carta regionale in favore dei giovani prevista dall'articolo 9 della l.r. 19/2022; l'incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio storicamente beneficiari, ad esclusione di Roma Capitale e la possibilità per la Regione di avvalersi della società Lazio Crea S.p.A.s per rafforzare l'operatività amministrativa degli uffici dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) del Comune di Roma, la concessione al Comune di Anzio di un contributo per garantire il funzionamento e la sicurezza all'interno dell'area portuale di interesse regionale.

legge regionale 27 dicembre 2024, n. 21 “*Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023*”

La legge approva il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023. Sono previsti il riaccertamento dei residui attivi e passivi e il riepilogo delle entrate, delle spese di competenza e dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023.

Sono indicati, infine, l'avanzo di cassa e il risultato di amministrazione nonché il risultato del conto economico e dello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio medesimo.

Pl	179
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	35
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	29
Pubblicazione BUR	31/12/2024, n. 105, s.o. n. 1
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	15/21/2678
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “*Legge di stabilità regionale 2025*”

La legge oltre al contenuto proprio della legge di stabilità, costituito dal quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027 e dal rifinanziamento delle leggi regionali di spesa, comprende anche delle disposizioni che attengono ai diversi ambiti di competenza legislativa della Regione.

In primo luogo, interviene in materia di addizionale regionale

Pl	182
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	15
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	12
Pubblicazione BUR	31/12/2024, n. 105, s.o. n. 1
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	14/184/23645
Regolamenti regionali	3
Atti attuativi Giunta	23
Atti attuativi Consiglio	-

all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con particolare riferimento alle esenzioni, e d'imposta regionale sulle attività produttive; modifica la legge regionale di contabilità per quanto concerne le variazioni dei bilanci annuali degli enti e degli organismi strumentali, istituisce uno specifico fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale e prevede un programma straordinario regionale di investimenti pubblici suddivisi in macro classi settoriali.

Inoltre, attribuisce a ARSIAL specifiche competenze in merito alla ricognizione, promozione e sistemazione dei domini e beni collettivi, delegando invece ai comuni l'esercizio della funzione amministrativa concernente l'espressione del parere in merito alla compatibilità, con gli usi civici, delle opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali o relative agli investimenti pubblici previsti dal legislatore statale.

Al fine di assicurare la gestione e il controllo della fauna selvatica, nonché la prevenzione e il contenimento della peste suina nel territorio regionale, istituisce, presso la Giunta regionale, il Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica.

Istituisce, altresì, due fondi, uno di parte corrente e uno in conto capitale, destinati alla viabilità rurale e un fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile, per la concessione di contributi economici da destinare ai volontari che abbiano subito infortuni nell'espletamento delle attività di protezione civile.

L'ultimo articolo, suddiviso in ben 144 commi, contiene una serie di disposizioni varie, in particolare di contributo. I contributi riguardano, tra l'altro, le ATER, gli agricoltori colpiti da moria del kiwi, il trasporto pubblico locale di Roma, opere e interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, le celebrazioni italiane della Giornata mondiale della terra, il festival del teatro, i grandi eventi di spettacolo dal vivo, la promozione della cultura della legalità, Subiaco, quale capitale italiana del libro 2025, Viterbo per la macchina di Santa Rosa e anche la pulizia delle aree golenali del Tevere nonché studi sul dissesto idrogeologico.

È, altresì, istituita la Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti e promossa la costituzione dell'Accademia regionale di polizia locale del Lazio al fine di realizzare un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi delle polizie locali del Lazio.

Diverse sono anche le modifiche introdotte, in particolare in materia di urbanistica, alla legge regionale sui consorzi industriali e a quella relativa alla costituzione dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo", prevedendo, tra l'altro, che il relativo controllo passa dal Consiglio alla Giunta regionale.

È, infine, dettata la disciplina per le sale del commiato e le case funerarie e istituito un premio alla memoria della Consigliera Paterna, al fine di promuovere la ricerca e lo studio nei settori ambientale e agricolo.

legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027"

La legge approva il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Relativamente allo stato di previsione dell'entrata, quantifica le entrate in termini di competenza per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2025, nonché approva i totali generali dell'entrata della Regione.

Autorizza gli impegni per il triennio 2025-2027 e il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2025, quantificando le spese per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in termini di competenza e per l'esercizio finanziario 2025 in termini di cassa e approva i totali generali della spesa della Regione.

Pl	183
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	15
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	12
Pubblicazione BUR	31/12/2024, n. 105, s.o. n. 1
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	7/21/2202
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

È indicata la composizione del bilancio di previsione finanziario e sono elencati i relativi documenti allegati, ai sensi della legge regionale di contabilità regionale e in conformità con gli schemi di cui all'Allegato n. 9 al d. lgs. 118/2011. Dispone di allegare alla legge la deliberazione del Consiglio regionale concernente l'approvazione del piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, nonché la deliberazione del Consiglio regionale concernente l'approvazione del piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, al rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022.

È previsto che la Giunta regionale approvi il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata e che il bilancio finanziario gestionale assegni le risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

E' disposta l'iscrizione di fondi e accantonamenti con l'indicazione dei relativi importi, in particolare, sono i fondi di riserva e i fondi speciali; i fondi per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti e in conto capitale; il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati; il fondo rischi per le spese legate al contenzioso e il fondo crediti di dubbia esigibilità; i fondi relativi ai cofinanziamenti regionali relativi a interventi preventivamente autorizzati.

Per il finanziamento degli interventi programmati per spese di investimento si provvede, senza ricorrere al mercato finanziario, a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e altre entrate.

Sono, infine, approvati i bilanci degli enti dipendenti regionali espressamente elencati e si prevede che l'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato, certificato in sede di rendiconto dell'esercizio precedente, possa essere utilizzato per le finalità e secondo le priorità indicate dall'articolo 42, comma 6, del d. lgs. 118/2011.

1.5 Macrosettore F – Diversi settori

legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”.

La legge riconosce i debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive, introduce variazioni di bilancio e disposizioni varie.

In particolare, dispone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e apporta variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione 2024-2026 assegnando risorse al fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato e per il finanziamento delle spese in conto capitale in favore delle Aree naturale protette (l.r. 29/1997).

Pl	178
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	15
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	13
Pubblicazione BUR	3/12/2024, n. 97
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	18/33/5329
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	4
Atti attuativi Consiglio	-

Ulteriori variazioni riguardano le dotazioni finanziarie e variazioni di bilancio relative al comparto sanitario; nello specifico modifica le dotazioni finanziarie delle voci di spesa relative alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, le dotazioni finanziarie relativi alle disposizioni per incrementare il Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e il Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui agli articoli 102 e 103 del CNNL del comparto sanità.

Dispone variazioni di bilancio a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale, relativo a interventi nel settore sanitario, svincolate in seguito alle riunioni congiunte del Tavolo tecnico per la verifica 102

degli adempimenti regionale con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Per effetto di tali variazioni di bilancio, le risorse sono destinate a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa al concorso al trasporto pubblico locale del Comune di Roma; a copertura degli incrementi il Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e il Fondo premialità e condizioni di lavoro di fondi di cui agli articoli 102 e 103 del CNNL del comparto sanità; a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 12 della l.r. 12/1999 relativo al fondo regionale per il sostegno all'accesso all'abitazione; ad integrazione dell'autorizzazione di spesa concernente la copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie per l'istituzione del “Fondo relativo al gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174 della l. 311/2004”. Le risorse di quest'ultimo fondo non utilizzate al termine del 2024 confluiscono nell'avanzo di amministrazione accantonato e sono destinate prioritariamente, nel 2025, ad integrazioni di autorizzazioni di spesa di leggi in ambito sociale e sanitario. Inoltre, dispone che il gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, sarà garantito fino alla conclusione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio.

Attraverso una modifica alla legge istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) (l.r. 45/1998), stabilisce che le entrate dell'Agenzia sono costituite, tra le altre, da una quota del fondo sanitario regionale destinato annualmente dalla Regione, nell'ambito del bilancio di previsione finanziario, determinata in relazione agli obiettivi dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA).

Istituisce il “Fondo regionale per il concorso alla finanza pubblica”, per assolvere al contributo regionale alla finanza pubblica, una specifica voce di spesa al fine di provvedere, nell'ambito dell'attuazione della Riforma 1.15 del PNRR, a dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual.

Nell'ambito delle disposizioni varie rientrano le diverse modifiche alla l.r. 53/1993 concernente l'organizzazione regionale della difesa del suolo; a tale riguardo prevede, in particolare, che le opere di irrigazione siano inserite tra le opere finalizzate alla difesa del suolo e le opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché al miglioramento dei contesti ambientali tra le opere idrauliche di preminente interesse regionale; stabilisce che le Giunta regionale definisca, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per individuare le opere idrauliche da dichiarare di preminente interesse regionale; introduce tra le opere di bonifica e di irrigazione le opere ed impianti pubblici di irrigazione che assolvono anche funzioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di miglioramento dei contesti ambientali; dispone che la Regione provveda alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti pubblici di irrigazione dichiarati di preminente interesse regionale mediante affidamento ai consorzi di bonifica. Sempre in materia di consorzi di bonifica è attribuito un contributo straordinario per il Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest". Le restanti disposizioni varie riguardano la modifica all'articolo 17 della l.r. 16/2022, con la quale una quota del fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni è destinata a regolamentare i rapporti finanziari e patrimoniali tra il Comune di Mentana e il Comune di Fonte Nuova risultanti dalla definizione dei contenziosi giurisdizionali relativi al complesso immobiliare denominato "Madonna delle Rose", destinato al sostegno abitativo in favore degli studenti fuori sede; la modifica della denominazione della carta regionale in favore dei giovani prevista dall'articolo 9 della l.r. 19/2022; l'incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio storicamente beneficiari, ad esclusione di Roma Capitale e la possibilità per la Regione di avvalersi della società Lazio Crea S.p.A.s per rafforzare l'operatività amministrativa degli uffici dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) del Comune di Roma, la concessione al Comune di Anzio di un contributo per garantire il funzionamento e la sicurezza all'interno dell'area portuale di interesse regionale.

Capitolo Quarto

Il contenzioso costituzionale

1. Le leggi regionali impugnate dal Governo e legislazione statale impugnata dalla Regione. Precontenzioso

Nel 2024 non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, in via principale, né dal Governo nei confronti di leggi regionali, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, Cost., né dalla Regione nei confronti di una legge o un atto avente valore di legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, Cost.

Tuttavia, nella fase precontenziosa, la Regione, al fine di evitare possibili impugnativa, ha assunto con il Governo l'impegno a modificare le seguenti disposizioni regionali:

- l'articolo 5, comma 5, della legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare); impegno attuato con **l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20**;
- l'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a disposizioni in materia di bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale; impegno attuato con **l'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13**;
- l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo a modifiche all'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5, relativo alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e successive modifiche;
- l'articolo 23 della l.r. 17/2024, relativo al rinnovo delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico in presenza di motivi imperativi di interesse generale per la salvaguardia dei valori sociali e la tutela del patrimonio storico, culturale e artistico;
- l'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a modifiche ai commi 42 e 43 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23,

relative a disposizioni per incrementare i fondi di cui agli articoli 102 e 103 del CCNL del comparto sanità; impegno attuato con **l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2**;

- l'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 relativo a modifiche all'articolo 10 *bis* della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
- l'articolo 11 della l.r. 20/2024, relativo a disposizioni tecniche per l'edilizia scolastica;
- l'articolo 18 della l.r. 20/2024, relativo a modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 sul coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, impegno attuato con **l'articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4**;
- l'articolo 22 della l.r. 20/2024, relativo a modifiche alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore);
- l'articolo 25, comma 1, lettera b), della l.r. 20/2024, relativo a modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali);
- l'articolo 43 della l.r. 20/2024, relativo a modifica alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 (Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico);
- l'articolo 45 della l.r. 20/2024, relativo al riutilizzo dei farmaci;
- l'articolo 74 della l.r. 20/2024, relativo a modifiche alle leggi regionali 3 novembre 2015, n. 14 concernente interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione e 5 luglio 2001, n. 15 concernente la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione;
- l'articolo 13, comma 54, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo a modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale);
- l'articolo 13, comma 70, della l.r. 22/2024, relativo a disposizioni per il

contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie;

- l'articolo 13, comma 132, lettera c), della l.r. 22/2024, relativo a modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio).

In appendice è riportato un elenco riepilogativo delle disposizioni regionali osservate dal Governo e di quelle con le quali la Regione ha dato attuazione agli impegni assunti (Allegato 5).

PARTE SECONDA

L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

1. Le linee di tendenza della produzione regolamentare regionale

La potestà normativa secondaria della Regione è regolata dall'articolo 47 dello Statuto regionale, che attribuisce alla Giunta regionale l'adozione della maggior parte degli atti regolamentari, riservando al Consiglio regionale solo l'adozione dei regolamenti delegati dallo Stato.

I regolamenti della Giunta regionale sono suddivisi, ai sensi del citato articolo 47, in quattro tipologie principali, a cui devono poi aggiungersi i “regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria”. Tali tipologie sono:

- a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;
- b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
- c) c.d. regolamenti “delegati” o di “delegificazione”¹⁴;
- d) regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

Chiudono il predetto quadro i regolamenti adottati dal Consiglio regionale per l'organizzazione delle proprie strutture, i quali sono assimilabili ai regolamenti di organizzazione della Giunta, ma vengono adottati, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, dello Statuto regionale, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

¹⁴ Regolamenti autorizzati da apposita legge regionale che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto.


Nel 2024 sono stati adottati dalla Giunta regionale 12 regolamenti, così ripartiti:

- a) 9 regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
- b) 3 regolamenti per l'organizzazione delle strutture della Giunta;



A questi si aggiungono 4 regolamenti riconducibili all'organizzazione delle strutture del Consiglio che, sommati ai 3 regolamenti di organizzazione della Giunta, portano a 7 i regolamenti di organizzazione, in forte diminuzione rispetto al 2023 che presentava un totale, tra Giunta e Consiglio, di 20 regolamenti di organizzazione.

Analizzando il dato quantitativo complessivo (figura 17) si nota che il numero dei regolamenti registrano un andamento altalenante, con un dato medio dell'ultimo decennio pari a 22,9 regolamenti.



Passando all'esame della tecnica redazionale, 3 dei 12 regolamenti adottati dalla Giunta regionale nel 2024 (25%), sono stati redatti come testo nuovo, sostituendo completamente regolamenti vigenti o ponendosi quale prima attuazione in via regolamentare di disposizioni di legge; i restanti 9 sono stati redatti secondo la tecnica della novella ovvero apportando modifiche a regolamenti già vigenti.


Diminuisce lo scarto tra regolamenti “di novella” e regolamenti “nuovi”, registrato nel 2023, laddove la percentuale dei regolamenti nuovi rispetto al totale dei regolamenti adottati era pari al 8,3 % (1 su 12).

La tabella 9 mostra il numero totale di articoli, commi, caratteri e relative medie, confrontando i dati dell'ultimo triennio.

	2024		2023		2022	
	totale	media	totale	media	totale	media
ARTICOLI	116	9,6	99	8,25	177	9,31
COMM	236	19,6	114	9,5	503	26,47
CARATTERI	34.435	2.869	45.047	3.753	47.410	2.495

Tabella 9 *Numero degli articoli e dei commi dei regolamenti della Giunta regionale nel triennio 2024-2022 e relative medie*

Rispetto all'andamento complessivo del triennio, come mostra il grafico di figura 18, emerge un leggero incremento del valore medio relativo agli articoli.



Per quanto concerne il numero medio di caratteri, si registra invece una diminuzione rispetto al dato dell'anno precedente considerato che nel 2024 passa da 3.753 a 2.869.

Venendo alle **materie** di esercizio della potestà regolamentare regionale esercitata dalla Giunta, si rileva una diversificazione degli ambiti d'intervento da parte della Regione (tabella 10).

Da segnalare, in particolare, la conferma del *trend*, già registrato negli anni precedenti, di una graduale diminuzione dei regolamenti di organizzazione rispetto al totale dei regolamenti adottati relativi ad altri settori.

Questo a conferma di una crescente attenzione riservata agli altri settori d'interesse della comunità regionale e non più alla sola organizzazione interna della “macchina amministrativa”.

Infatti, il macrosettore “Ordinamento istituzionale”, che con 5 regolamenti continua ad essere uno dei macrosettori con il maggior numero di regolamenti, ricomprende all'interno regolamenti afferenti anche ad altre materie, oltre a quelle relative al personale.

Comunque, il primato della produzione regolamentare spetta al macrosettore “Servizi alle persone e alla comunità” con 6 regolamenti.

Un solo regolamento nel macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive”. Infine, nessun regolamento nei macrosettori “Territorio ambiente e infrastrutture” e Finanza regionale” e in quello “Multisettore”, nel quale sono classificati i regolamenti inerenti a più settori.

Analizzando i regolamenti sotto il profilo delle singole materie emerge il seguente quadro concentrato, come detto, in solo 3 macrosettori.


Nel macrosettore “Ordinamento istituzionale”, a parte il dato relativo alla materia “Personale e amministrazione” con 3 regolamenti, rientrano 2 regolamenti in materia persone giuridiche private (r.r. 3/2024 e r.r. 6/2024 di attuazione delle disposizioni sul riordino delle ASP).

Altro macrosettore d'interesse è quello “Servizi alle persone e alla comunità”, con 3 regolamenti in materia di servizi sociali (r.r. 2/2024 relativo ai contributi per le persone con disagio psichico; r.r. 11/2024 di modifica del r.r. 1/2019 per gli interventi a sostegno delle famiglie con minori con spettro autistico; r.r. 12/2024 di modifica del r.r. 12/2021 relativo a disposizioni per il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia), un regolamento in materia di beni e attività culturali (r.r. 7/2024 di modifica del r.r. 24/2019 in materia di servizi culturali regionali) e un regolamento in materia di polizia locale (r.r. 10/2024 di modifica del r.r. 1/2016 sui distintivi e sugli strumenti delle polizie locali). Chiude il macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” con un regolamento in materia di agricoltura (r.r. 5/2024 di disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche).

MACROSETTORE	MATERIA	2024
MACROSETTORE A ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	Personale e amministrazione	3
	Persone giuridiche di diritto privato	2
Totale Macrosettore A		5
MACROSETTORE B SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Agricoltura	1
Totale Macrosettore B		1
MACROSETTORE D SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	Servizi sociali	3
	Beni e attività culturali	2
	Polizia locale	1
Totale Macrosettore D		6

Tabella 10 *Regolamenti della Giunta regionale adottati nel 2024 ripartiti per macrosettore e per materia*

Dal grafico rappresentato nella figura 19 emerge la prevalenza del macrosettore “Servizi alle persone e alla comunità”, a seguire il macrosettore “Ordinamento istituzionale”, per finire, il macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive”, con un regolamento.



In appendice sono riportati un elenco riepilogativo dei regolamenti della Giunta regionale adottati nel 2024 (Allegato 6), articolato in base al rispettivo macrosettore e alla materia di appartenenza e l'elenco delle relative leggi che ne hanno previsto l'adozione (Allegato 7).

APPENDICE

ALLEGATO 1

Elenco delle leggi regionali del 2024 ripartite in base alla relativa durata dell'iter di approvazione e al soggetto titolare dell'iniziativa

L. R.	INIZIATIVA	INIZIO ESAME IN COMMISSIONE	APPROVAZIONE	DURATA ITER (gg.)
1	Giunta	10/01/2024	10/01/2024	1
2	Giunta	10/01/2024	10/01/2024	1
3	Consiglio	18/07/2023	07/03/2024	233
4	Giunta	05/03/2024	13/03/2024	8
5	Giunta	22/02/2024	03/04/2024	41
6	Giunta	26/03/2024	04/04/2024	9
7	Consiglio	03/10/2024	10/04/2024	190
8	Consiglio	23/01/2024	10/04/2024	78
9	Giunta	15/05/2024	22/05/2024	7
10	Consiglio	30/01/2024	22/05/2024	113
11	Consiglio	16/01/2024	03/07/2024	169
12	Consiglio	08/04/2024	17/07/2024	100
13	Giunta	18/07/2024	26/07/2024	8
14	Giunta	11/07/2024	26/07/2024	15
15	Consiglio	06/02/2024	17/07/2024	162
16	Giunta	11/07/2024	01/08/2024	21
17	Giunta	18/07/2024	01/08/2024	14
18	Giunta	09/05/2024	14/11/2024	189
19	Giunta	14/11/2024	27/11/2024	13
20	Giunta	09/09/2024	27/11/2024	79

L. R.	INIZIATIVA	INIZIO ESAME IN COMMISSIONE	APPROVAZIONE	DURATA <i>ITER</i> (gg.)
21	Giunta	19/11/2024	18/12/2024	29
22	Giunta	09/12/2024	21/12/2024	12
23	Giunta	09/12/2024	21/12/2024	12

Percentuale dell'iniziativa legislativa e durata media dell'*iter* di approvazione delle leggi regionali promulgate nel 2024

DURATA MEDIA ITER (gg.)		PERCENTUALE D'INIZIATIVA	
DURATA	MEDIA TOT.	CONSIGLIO	GIUNTA
	65,39		30,43 %
CONSIGLIO	149,28		69,56 %
GIUNTA	28,68		

ALLEGATO 2

Elenco delle leggi regionali approvate nel 2024 ripartite in base al macrosettore e alla materia di appartenenza

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Organi della Regione	legge regionale 26 luglio 2024, n. 11 “Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche”

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	legge regionale 26 luglio 2024, n. 12 “Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche”

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Servizi sociali	legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 “Istituzione del fattore famiglia” legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del <i>caregiver</i> familiare” legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale”
Istruzione scolastica e universitaria	legge regionale 5 giugno 2024, n. 10 “Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche. Istituzione dell’Osservatorio regionale sugli

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	
	interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario”
Beni e attività culturali	legge regionale 29 aprile 2024, n. 7 “Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio” legge regionale 29 aprile 2024, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche”
Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all’usura; etc.)	legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche”

FINANZA REGIONALE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
	legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
Bilancio	legge regionale 10 gennaio 2024, n. 2 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Debiti

FINANZA REGIONALE

	<p>derivanti da sentenze delle Commissioni tributarie e della Corte di giustizia tributaria, nonché da cartelle esattoriali”</p> <p>legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione lazio 2024-2026. Disposizioni varie”</p> <p>legge regionale 17 aprile 2024, n. 6 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”</p> <p>legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”</p> <p>legge regionale 29 luglio 2024, n. 13 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”</p> <p>legge regionale 29 luglio 2024, n. 14 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026</p>
Bilancio	

FINANZA REGIONALE	
Bilancio	<p>legge regionale 7 agosto 2024, n. 16 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”</p> <p>legge regionale 7 agosto 2024, n. 17 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”</p> <p>legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie</p> <p>legge regionale 27 dicembre 2024, n. 21 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023”</p> <p>legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025”</p> <p>legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”</p>

MULTISETTORE	
	legge 10 dicembre 2024, n. 20 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie”

ALLEGATO 3

Elenco delle leggi regionali approvate nel 2024 ripartite in base alla tecnica redazionale

TESTI NUOVI
legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 10 gennaio 2024, n. 2 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Debiti derivanti da sentenze delle Commissioni tributarie e della Corte di giustizia tributaria, nonché da cartelle esattoriali”
legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 “Istituzione del fattore famiglia”
legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione lazio 2024-2026. Disposizioni varie”
legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del <i>caregiver</i> familiare”
legge regionale 29 aprile 2024, n. 7 “Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio”
legge regionale 26 luglio 2024, n. 11 “Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche”
legge regionale 29 luglio 2024, n. 13 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23

TESTI NUOVI

giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 29 luglio 2024, n. 14 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026”
legge regionale 7 agosto 2024, n. 16 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale”
legge regionale 27 dicembre 2024, n. 21 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023”
legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”

NOVELLE

legge regionale 29 aprile 2024, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche”
legge regionale 5 giugno 2024, n. 10 “Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche. Istituzione dell'Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario”
legge regionale 26 luglio 2024, n. 12 “Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche”
legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 13 gennaio

NOVELLE

2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche”

MISTE

legge regionale 17 aprile 2024, n. 6 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

legge regionale 7 agosto 2024, n. 17 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”

legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie”

legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025”

ALLEGATO 4

Leggi regionali approvate nel 2024 in conformità alle disposizioni statutarie

LEGGI IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE	
<i>legge regionale</i>	<i>Statuto</i>
legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 Istituzione del fattore famiglia art. 1, comma 1	<i>art. 7, comma 2</i>
legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione lazio 2024-2026. Disposizioni varie art. 9, comma 1	<i>art. 16, comma 4</i>
legge regionale 26 luglio 2024, n. 11 Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche art. 1, comma 1	<i>art. 73</i>
legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale art. 1, comma 1	<i>art. 7, comma 2, lettera o)</i>
legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie art. 45	<i>art. 7</i>

LEGGI IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE	
legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 Legge di stabilità regionale 2025 art. 5	<i>artt. 7, 8 e 9</i>
l.r. 22/2024 art. 13, comma 70	<i>art. 2, comma 7, lettera h)</i>

ALLEGATO 5

Elenco delle disposizioni regionali del 2024 osservate dal Governo e di quelle con le quali la Regione ha dato attuazione agli impegni assunti

PRECONTENZIOSO 2024		
LEGGE	DISPOSIZIONI OSSERVATE	DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEGLI IMPEGNI
Legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare	Art. 5, comma 5 Rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari	Legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 articolo 6, comma 1 Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie
Legge regionale 17 aprile 2024, n. 6 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie	Art. 6, commi 1 e 2 Disposizioni in materia di bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale	Legge regionale 29 luglio 2024, n. 13 Articolo 4 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie
Legge regionale 7 agosto 2024, n. 17 Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie	Art. 7, comma 1 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5, relativo alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e successive modifiche. Disposizioni di adeguamento e finanziarie	

PRECONTENZIOSO 2024		
LEGGE	DISPOSIZIONI OSSERVATE	DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEGLI IMPEGNI
	Art. 23 Rinnovo delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico in presenza di motivi imperativi di interesse generale per la salvaguardia dei valori sociali e la tutela del patrimonio storico, culturale e artistico	
Legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie	Art. 5 Modifiche ai commi 42 e 43 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relative a disposizioni per incrementare i fondi di cui agli articoli 102 e 103 del CCNL del comparto sanità	Legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2 articolo 4, comma 1 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie
Legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie	Art. 1 Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche	
	Art. 11 Prime norme tecniche per l'edilizia scolastica	

PRECONTENZIOSO 2024		
LEGGE	DISPOSIZIONI OSSERVATE	DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEGLI IMPEGNI
	Art. 18 Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relative al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche	Legge regionale 14 aprile 2025, n. 4 articolo 12 Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie
	Art. 22 Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” e successive modifiche	
	Art. 25, comma 1, lettera b) Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche	
	Art. 43 Modifica alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 “Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico” e successive modifiche	
	Art. 45 Riutilizzo dei farmaci	
	Art. 74 Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di	

PRECONTENZIOSO 2024		
LEGGE	DISPOSIZIONI OSSERVATE	DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEGLI IMPEGNI
	sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie” e successive modifiche. Disposizioni transitorie	
Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 Legge di stabilità regionale 2025	Art. 13, comma 54 Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale”	
	Art. 13, comma 70 Contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie	
	Art. 13, comma 132, lettera c) Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio)	

ALLEGATO 6

Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2024 ripartiti in base al macrosettore e alla materia di appartenenza

ISTITUZIONALE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Personale e amministrazione	<p>Regolamento regionale 12 gennaio 2024, n. 1 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”</p> <p>Regolamento regionale 11 aprile 2024, n. 4 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”</p> <p>Regolamento regionale 13 agosto 2024, n. 8 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”</p>
Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	<p>Regolamento regionale 15 marzo 2024, n. 3 “Modifica al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP))”</p> <p>Regolamento regionale 20 giugno 2024, n. 6 “Modifiche al regolamento regionale 9 agosto 2019 n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB) e successive modificazioni”</p>

Sviluppo economico e attività produttive	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Agricoltura e foreste	Regolamento regionale 20 giugno 2024, n. 5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche)”

SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Servizi sociali	<p>Regolamento regionale 15 marzo 2024, n. 2 “Regolamento regionale per l'erogazione alle persone con disagio psichico delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49”</p> <p>Regolamento regionale 2 dicembre 2024, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) e successive modificazioni”</p>
Istruzione scolastica	Regolamento regionale 27 dicembre 2024, n. 12 “Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia" e successive modificazioni)”
Beni e attività culturali	<p>Regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7 “Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche”</p> <p>Regolamento regionale 23 settembre 2024, n. 9 “Modifiche al regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 "Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione</p>

SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	
	culturale" e successive modifiche)"
Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrast all'usura; etc.)	Regolamento regionale 30 ottobre 2024, n. 10 "Modifiche al regolamento regionale 29 gennaio 2016, n. 1 (Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio)"

ALLEGATO 7

Elenco dei regolamenti adottati dalla Giunta regionale nel 2024 e delle relative leggi di previsione

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE
regolamento regionale 12 gennaio 2024, n. 1 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” <i>legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)</i>
regolamento regionale 15 marzo 2024, n. 2 “Regolamento regionale per l'erogazione alle persone con disagio psichico delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49” <i>articolo 15 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 (Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale)</i>
regolamento regionale 15 marzo 2024, n. 3 “Modifica al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP))” <i>articoli 17 e 20, comma 1, lett. d) e n) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP))</i>
regolamento regionale 11 aprile 2024, n. 4 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” <i>legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)</i>
regolamento regionale 20 giugno 2024, n. 5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche)” <i>articolo 15 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività</i>

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE
<i>enoturistiche e oleoturistiche)</i>
regolamento regionale 20 giugno 2024, n. 6 “Modifiche al regolamento regionale 9 agosto 2019 n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB) e successive modificazioni”
<i>articolo 20 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP))</i>
regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7 “Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche”
<i>articolo 32 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)</i>
regolamento regionale 13 agosto 2024, n. 8 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”
<i>legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)</i>
regolamento regionale 23 settembre 2024, n. 9 “Modifiche al regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 "Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale" e successive modifiche)”
<i>art. 32 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)</i>
regolamento regionale 30 ottobre 2024, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 29 gennaio 2016, n. 1 (Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio)”
<i>articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), e d) della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale)</i>

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE

regolamento regionale 2 dicembre 2024, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) e successive modificazioni”

articolo 74 della legge regionale n. 7 del 2018 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale)

regolamento regionale 27 dicembre 2024, n. 12 “Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia” e successive modificazioni)”

articolo 52 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)